

AL RESPONSABILE DELL'USR CAMPANIA
UFFICIO PUBBLICAZIONI ED AVVISI

Il sottoscritto avv. Giuseppe Limblici, nato a Favara il 6.02.1965, con studio in Favara (AG) nella via E. La Loggia n.18, tel. 0922 438117 cellulare 349 7514260

In ottemperanza al decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 3657/2024
RESO NEL PROCEDIMENTO n. 7383/2024 NRG

Chiede

la pubblicazione con decorrenza immediata sul sito DEL MINISTERO per un periodo non inferiore a 15 giorni continuativi degli atti allegati:

avviso di notifica e


1. copia del ricorso di primo grado;
2. copia ordinanza impugnata n. 3832/2024 del Tar del Lazio ;
3. atto di appello cautelare.
4. decreto del Presidente del CDS n. 3657/2024 pubblicato il 3.10.2024.

si chiede il rilascio da parte dell'Ufficio di un'attestazione da cui emerga che la pubblicazione è avvenuta secondo le modalità indicate nel decreto presidenziale.

Cordiali saluti
Avv. Giuseppe Limblici

Publicato il 03/10/2024

N. 03657 ~~2024~~ REG.PROV.CAU.
N. 07383/2024 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Settima)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 7383 del 2024, proposto da
Maria Claudia Accardo, Carmelo Agnello, Davide Aiello, Maria Antona, Borina Lidia Baiunco, Marco Barsalona, Maria Grazia Bellantone, Marianna Bianchi, Ninfa Borruso, Maria Giuseppa Cammarata, Giuseppe Cannizzo, Romina Carnemolla, Carmelina Casabene, Salvatrice Catalano, Giuseppe Cavaliere, Alessandra Ceraso, Alessandra Chirco, Silvia Corsi, Daniela Cotroneo, Antonio Cutuli, Giovanna D'Angelo, Paolo Derchi, Stefano Di Noro, Achiropita Esposito Guido, Oriana Ferrara, Maria Genovese, Andrea Iannielli, Francesco Ianniciello, Rosa La Martina, Elisabetta Claudia Leonardi, Adriana Licausi, Paola Masi, Vincenzo Mavilla, Giuseppe Nitro, Antonio Papa, Laura Pappalardo, Natalina Pingitore, Rocco Puntillo, Stefania Quietto, Carmela Rosaria Raniero, Emilia Rimolo, Maria Grazia Rocchetta, Maria Grazia Romeo, Giovanna Rosiello, Adriana Sagato, Maria Grazia Salafia, Sonia Agata Sangiorgi, Mariateresa Santella, Giovanna Scaglione, Maddalena Rachele Stagno, Flavia Tramonte, Salvatore

Vittorio Venezia, rappresentati e difesi dall'avvocato Giuseppe Limblici, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero Dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, Ufficio Scolastico Regionale per il Molise, Ufficio Scolastico Regionale per L'Emilia Romagna, Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria, Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, Ambito Territoriale per la Provincia di Agrigento, Ambito Territoriale per la Provincia di Barletta-Andria-Trani, Ambito Territoriale per la Provincia di Bergamo, Ambito Territoriale per la Provincia di Caltanissetta ed Enna, Ambito Territoriale per la Provincia di Campobasso, Ambito Territoriale per la Provincia di Catania, Ambito Territoriale per la Provincia di Como, Ambito Territoriale per la Provincia di Cosenza, Ambito Territoriale per la Provincia di Cremona, Ambito Territoriale per la Provincia di Forlì-Cesena, Ambito Territoriale per la Provincia di Imperia, Ambito Territoriale per la Provincia di Messina, Ambito Territoriale per la Provincia di Monza e della Brianza, Ambito Territoriale per la Provincia di Napoli, Ambito Territoriale per la Provincia di Palermo, Ambito Territoriale per la Provincia di Ragusa, Ambito Territoriale per la Provincia di Reggio Calabria, Ambito Territoriale per la Provincia di Roma, Ambito Territoriale per la Provincia di Salerno, Ambito Territoriale per la Provincia di Siracusa, Ambito Territoriale per la Provincia di Torino, Ambito Territoriale per la Provincia di Trapani, Ambito Territoriale per la Provincia di Treviso, non costituiti in giudizio;

per la riforma

dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta) n. 03832/2024, resa tra le parti, per l'annullamento, previa

sospensione dell'efficacia e adozione di misura cautelare anche atipica:

- dell'O.M. n. 88 del 16.5.2024 recante "Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e d'istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo" per il biennio 2024/2026, pubblicata sul sito istituzionale del MIM in data 20.05.2024, nella parte in cui e, per quanto di interesse: A) nella Tabella A/5 recante "titoli valutabili per le graduatorie provinciali di I fascia per le supplenze del personale insegnante tecnico pratico (ITP) nella scuola secondaria di primo e secondo grado" non prevede la valutazione del punteggio aggiuntivo di 24 punti spettante per l'abilitazione conseguita attraverso la frequenza dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale di cui al DPCM 4 agosto 2023, e nello specifico dei percorsi disciplinati dall'art. 13 del suddetto provvedimento; B) nella Tabella A/7 recante "titoli valutabili per le graduatorie provinciali di I fascia per le supplenze su posto di sostegno nelle scuole di ogni grado" consente la valutazione del punteggio aggiuntivo di punti 24 per l'abilitazione conseguita attraverso la frequenza dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale di cui al DPCM 4 agosto 2023 (e nello specifico dei percorsi disciplinati dall'art. 13 del suddetto provvedimento) per i soli docenti in possesso di laurea magistrale, secondo quanto previsto dalla Tabella A/3 punto A.2 lettera h cui fa rinvio e non anche per gli ITP; - di ogni altro atto precedente, successivo o comunque connesso e, ove occorra, della nota di trasmissione del MIM prot. n. 71491 del 20.05.2024;

E PER LA DECLARATORIA, ANCHE IN VIA CAUTELARE,

del diritto dei ricorrenti, nella qualità di insegnanti ITP, che hanno fatto istanza di inserimento/aggiornamento nella prima fascia della graduatoria del sostegno per la scuola secondaria di secondo grado e nella rispettiva

prima fascia della graduatoria su materia per il biennio 2024/2026, ad avere riconosciuti ulteriori punti 24 per l'abilitazione conseguita attraverso la frequenza dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale di cui al DPCM 4 agosto 2023 (art. 13), al pari dei docenti laureati, sia nella graduatoria su materia prima fascia che nella graduatoria unica sostegno di prima fascia. e per la condanna al risarcimento in forma specifica consistente nel riconoscimento di 24 punti aggiuntivi nella valutazione della domanda di inserimento/aggiornamento delle GPS sostegno I fascia e in quelle relative alla classe di concorso ITP I fascia, in forza del possesso di titolo di abilitazione conseguito ai sensi dell'art. 13 del DPCM 4 agosto 2023.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi degli artt. 56, 62, co. 2 e 98, co. 2, cod. proc. amm.;

Vista l'istanza di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami;

Ritenuta la sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 41 del CPA, considerando l'elevato numero dei destinatari della notifica;

Ritenuto che la notifica dovrà essere notificata mediante pubblicazione nei siti web del Ministero e degli Uffici Scolastici Regionali appellati, per quindici giorni consecutivi, con decorrenza iniziale entro otto giorni dalla comunicazione del presente decreto, dei seguenti atti:

ricorso di primo grado;

ordinanza impugnata;

atto di appello;

presente decreto;

P.Q.M.

Accoglie l'istanza di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami, secondo le modalità indicate in motivazione.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.


Così deciso in Roma il giorno 3 ottobre 2024.

Il Presidente
Marco Lipari

IL SEGRETARIO

Pubblicato il 30/08/2024

N. 03832 /2024 REG.PROV.CAU.
N. 06866/2024 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 6866 del 2024, proposto da

Maria Claudia Accardo, Carmelo Agnello, Davide Aiello, Maria Antona, Borina Lidia Baiunco, Marco Barsalona, Maria Grazia Bellantone, Marianna Bianchi, Ninfa Borruso, Maria Giuseppa Cammarata, Giuseppe Cannizzo, Romina Carnemolla, Carmelina Casabene, Salvatrice Catalano, Giuseppe Cavaliere, Alessandra Ceraso, Alessandra Chirco, Silvia Corsi, Daniela Cotroneo, Antonio Cutuli, Giovanna D'Angelo, Paolo Derchi, Stefano Di Noro, Achiropita Esposito Guido, Oriana Ferrara, Maria Genovese, Andrea Iannelli, Francesco Ianniciello, Carlo Ianniciello, Rosa La Martina, Elisabetta Claudia Leonardi, Adriana Licausi, Paola Masi, Vincenzo Mavilla, Giuseppe Nitro, Antonio Papa, Laura Pappalardo, Natalina Pingitore, Rocco Puntillo, Stefania Quietto, Carmela Rosaria Raniero, Emilia Rimolo, Maria Grazia Rocchetta, Maria Grazia Romeo, Giovanna Rosiello, Adriana Sagato, Maria Grazia Salafia, Sonia Agata Sangiorgi, Mariateresa Santella, Giovanna Scaglione, Maddalena Rachele Stagno, Flavia Tramonte e Salvatore Vittorio Venezia, rappresentati e difesi dagli Avvocati Giuseppe Limblici,

Francesca Palumbo e Laura Cacciatore, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale Lazio, Ufficio Scolastico Regionale Lombardia, Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna, Ufficio Scolastico Regionale Calabria, Ufficio Scolastico Regionale Liguria, Ufficio Scolastico Regionale Piemonte, Ufficio Scolastico Regionale Veneto, Ufficio Scolastico Regionale Sicilia Ufficio V Ambito Territoriale di Agrigento, Ufficio Scolastico Regionale Sicilia Ufficio VII Ambito Territoriale di Catania, Ufficio Scolastico Regionale Calabria Ufficio V Ambito Territoriale per la Provincia di Cosenza, Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna Ufficio VII Ambito Territoriale per la Provincia di Forlì Cesena Rimini, Usr Ufficio Scolastico Regionale Sicilia Direzione Generale, Ufficio Scolastico Regionale Campania, Ufficio Scolastico Regionale Puglia, Ufficio Scolastico Regionale Molise, Ufficio Scolastico Regionale Lombardia Ambito Territoriale per la Provincia di Bergamo, Ufficio Scolastico Regionale Sicilia Ufficio VI Ambito Territoriale di Caltanissetta ed Enna Sede di Caltanissetta, Ufficio Scolastico Regionale Molise Ambito Territoriale per la Provincia di Campobasso, Ufficio Scolastico Regionale Lombardia Ambito Territoriale per la Provincia di Como, Ufficio Scolastico Regionale Lombardia Ambito Territoriale per la Provincia di Cremona, Ufficio Scolastico Regionale Sicilia Ufficio VI Ambito Territoriale di Caltanissetta ed Enna Sede di Enna, Ufficio Scolastico Regionale Liguria Ufficio V Ambito Territoriale per la Provincia di Imperia, Ufficio Scolastico Regionale Sicilia Ufficio VIII Ambito Territoriale di Messina, Ufficio Scolastico Regionale Lombardia Ambito Territoriale per la Provincia di Monza e Brianza, Ufficio Scolastico Provinciale di Napoli, Ufficio Scolastico Regionale Sicilia Ufficio I Ambito Territoriale di Palermo, Ufficio Scolastico Regionale Sicilia Ufficio IX Ambito Territoriale di Ragusa, Ufficio Scolastico Regionale Calabria Ufficio VI Ambito

Territoriale per la Provincia di Reggio Calabria, Ufficio Scolastico Regionale Lazio Ufficio VI Ambito Territoriale per la Provincia di Roma, Ufficio Scolastico Regionale Campania Ambito Territoriale per la Provincia di Salerno, Ufficio Scolastico Regionale Sicilia Ufficio X Ambito Territoriale di Siracusa, Ufficio Scolastico Regionale Piemonte Ufficio V Ambito Territoriale per la Provincia di Torino, Ufficio Scolastico Regionale Sicilia Ufficio XI Ambito Territoriale di Trapani, Ambito Territoriale per la Provincia di Barletta-Andria-Trani, Ambito Territoriale per la Provincia di Napoli, Ufficio Scolastico Regionale Veneto Ufficio VI Ambito Territoriale per la Provincia di Treviso, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

e con l'intervento di

ad adiuvandum:

Giovanna Cassiere, rappresentata e difesa dall'Avvocato Adriano Licenziati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- dell'O.M. n. 88 del 16.5.2024 recante "Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e d'istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo" per il biennio 2024/2026, pubblicata sul sito istituzionale del MIM in data 20.05.2024, nella parte in cui e, per quanto di interesse: A) nella Tabella A/5 recante "titoli valutabili per le graduatorie provinciali di I fascia per le supplenze del personale insegnante tecnico pratico (ITP) nella scuola secondaria di primo e secondo grado" non prevede la valutazione del punteggio aggiuntivo di 24 punti spettante per l'abilitazione conseguita attraverso la frequenza dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale di cui al DPCM 4 agosto 2023, e nello specifico dei percorsi disciplinati dall'art. 13

del suddetto provvedimento; B) nella Tabella A/7 recante “titoli valutabili per le graduatorie provinciali di I fascia per le supplenze su posto di sostegno nelle scuole di ogni grado” consente la valutazione del punteggio aggiuntivo di punti 24 per l’abilitazione conseguita attraverso la frequenza dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale di cui al DPCM 4 agosto 2023 (e nello specifico dei percorsi disciplinati dall’art. 13 del suddetto provvedimento) per i soli docenti in possesso di laurea magistrale, secondo quanto previsto dalla Tabella A/3 punto A.2 lettera h cui fa rinvio e non anche per gli ITP;

- di ogni altro atto precedente, successivo o comunque connesso e, ove occorra, della nota di trasmissione del MIM prot. n. 71491 del 20.05.2024;

e per la declaratoria, anche in via cautelare,

del diritto dei ricorrenti, nella qualità di insegnanti ITP, che hanno fatto istanza di inserimento/aggiornamento nella prima fascia della graduatoria del sostegno per la scuola secondaria di secondo grado e nella rispettiva prima fascia della graduatoria su materia per il biennio 2024/2026, ad avere riconosciuti ulteriori punti 24 per l’abilitazione conseguita attraverso la frequenza dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale di cui al DPCM 4 agosto 2023 (art. 13), al pari dei docenti laureati, sia nella graduatoria su materia prima fascia che nella graduatoria unica sostegno di prima fascia;

e per la condanna al risarcimento in forma specifica

consistente nel riconoscimento di 24 punti aggiuntivi nella valutazione della domanda di inserimento/aggiornamento delle GPS sostegno I fascia e di quelle relative alla classe di concorso ITP I fascia, in forza del possesso di titolo di abilitazione conseguito ai sensi dell’art. 13 del DPCM 4 agosto 2023.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito e degli Uffici scolastici regionali suindicati;

Visto l’intervento *ad adjuvandum* di Giovanna Cassiere;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 agosto 2024 il Presidente Rita Tricarico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto preliminarmente di rinviare alla più approfondita sede del merito ogni valutazione in ordine all'ammissibilità nella specie del ricorso collettivo e alla sussistenza dell'interesse a ricorrere;

Considerato che le posizioni dei docenti muniti di laurea e degli insegnanti tecnico-pratici, quali dichiarano di essere gli odierni ricorrenti, non sono identiche, pur avendo tutti seguito il medesimo corso, atteso che questi ultimi vi hanno potuto partecipare con il possesso del solo diploma che dà accesso alla classe di concorso, a differenza dei primi che devono possedere la laurea, peraltro ricevendo a monte un trattamento di *favor*, di modo che l'attribuzione del punteggio aggiuntivo unicamente per i docenti muniti di laurea non determina una disparità di trattamento ed anzi appare ragionevole;

Ritenuto che:

pertanto, non sussista il *fumus boni juris* e conseguentemente la domanda cautelare debba essere respinta;

le spese della presente fase cautelare possano, tuttavia, compensarsi integralmente tra le parti, tenuto conto della peculiarità e della novità della questione esaminata;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Bis):

- respinge la domanda cautelare proposta in via incidentale;
- compensa integralmente tra le parti le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la

Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 agosto 2024 con l'intervento dei Magistrati:

Rita Tricarico, Presidente, Estensore

Monica Gallo, Referendario

Valentino Battiloro, Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE


Rita Tricarico

IL SEGRETARIO

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL LAZIO - SEDE DI ROMA

RICORSO
con istanza di misura cautelare collegiale
ex art. 55 c.p.a.

nell'interesse dei signori:

	Cognome	Nome	
1	ACCARDO	Maria Claudia	
2	AGNELLO	Carmelo	
3	AIELLO	Davide	
4	ANTONA	Maria	
5	BAIUNCO	Borina Lidia	
6	BARSALONA	Marco	
7	BELLANTONE	Maria Grazia	
8	BIANCHI	Marianna	
9	BORRUSO	Ninfa	
10	CAMMARATA	Maria Giuseppa	
11	CANNIZZO	Giuseppe	
12	CARNEMOLLA	Romina	
13	CASABENE	Carmelina	
14	CATALANO	Salvatrice	
15	CAVALIERE	Giuseppe	
16	CERASO	Alessandra	
17	CHIRCO	Alessandra	
18	CORSI	Silvia	
19	COTRONEO	Daniela	
20	CUTULI	Antonio	
21	D'ANGELO	Giovanna	
22	DERCHI	Paolo	
23	DI NORO	Stefano	
24	ESPOSITO GUIDO	Achiropita	

25	FERRARA	Oriana
26	GENOVESE	Maria
27	IANNELLI	Andrea
28	IANNICIELLO	Francesco
29	IANNICIELLO	Carlo
30	LA MARTINA	Rosa
31	LEONARDI	Elisabetta Claudia
32	LICAUSI	Adriana
33	MASI	Paola
34	MAVILLA	Vincenzo
35	NITRO	Giuseppe
36	PAPA	Antonio
37	PAPPALARDO	Laura
38	PINGITORE	Natalina
39	PUNTILLO	Rocco
40	QUIETO	Stefania
41	RANIERO	Carmela Rosaria
42	RIMOLO	Emilia
43	ROCCHETTA	Maria Grazia
44	ROMEO	Maria Grazia
45	ROSIELLO	Giovanna
46	SAGATO	Adriana
47	SALAFIA	Maria Grazia
48	SANGIORGI	Sonia Agata
49	SANTELLA	Mariateresa
50	SCAGLIONE	Giovanna
51	STAGNO	Maddalena Rachele
52	TRAMONTE	Flavia
53	VENEZIA	Salvatore Vittorio

(per i cui dati anagrafici completi si rinvia al contenuto delle rispettive procure), tutti rappresentati e difesi, giuste procure su fogli separati, dagli Avv.ti Giuseppe Limblici [REDACTED] Francesca Palumbo [REDACTED] e Laura Cacciatore [REDACTED] del Foro di Agrigento con studio in Favara alla via Enrico La Loggia n. 18, anche disgiunti, i quali dichiarano, ai sensi dell'art. 136

co. 1 cpa, di voler ricevere tutte le comunicazioni e notificazioni alla propria casella di posta elettronica certificata come risultante dai registri di giustizia: limblici@avvocatiagrigeno.it, francescapalumbo@avvocatiagrigeno.it, avvocatocacciatore@avvocatiagrigeno.it - fax per comunicazioni [REDACTED]

Ricorrenti

contro

Ministero dell'Istruzione e del Merito (c.f. 80185250588), in persona del Ministro pro tempore,

nonché contro

Uffici Scolastici Regionali per il Lazio, per la Sicilia, per la Puglia, per la Lombardia, per il Molise, per l'Emilia Romagna, per la Campania, per la Calabria, per la Liguria, per il Piemonte, per il Veneto, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore

e contro

Ambiti Territoriali Provinciali di Agrigento, Barletta-Andria-Trani, Bergamo, Caltanissetta, Campobasso, Catania, Como, Cosenza, Cremona, Enna, Forlì-Cesena, Imperia, Messina, Monza e della Brianza, Napoli, Palermo, Ragusa, Reggio Calabria, Roma, Salerno, Siracusa, Torino, Trapani, Treviso, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore;

tutti rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato di Roma, presso i cui uffici, siti in via Dei Portoghesi n. 12, sono domiciliati ex lege - pec ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it

Resistenti

e nei confronti di

tutti i docenti che hanno presentato domanda di inserimento/aggiornamento nelle graduatorie provinciali per le supplenze I fascia sostegno nella scuola secondaria di

secondo grado di cui all'OM 88/2024 nelle province di Agrigento, Barletta-Andria-Trani, Bergamo, Caltanissetta, Campobasso, Catania, Como, Cosenza, Cremona, Enna, Forlì-Cesena, Imperia, Messina, Monza e Brianza, Napoli, Palermo, Ragusa, Reggio Calabria, Roma, Salerno, Siracusa, Torino, Trapani, Treviso; nonché tutti gli insegnanti che hanno presentato domanda di inserimento/aggiornamento nella graduatorie ITP prima fascia per la classe di concorso B016- Laboratori di scienze e tecnologie informatiche nelle medesime province sopra elencate.

Controinteressati

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia e adozione di misura cautelare anche atipica:

- dell'O.M. n. 88 del 16.5.2024 recante "Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e d'istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo" per il biennio 2024/2026, pubblicata sul sito istituzionale del MIM in data 20.05.2024, nella parte in cui e, per quanto di interesse:

A) nella Tabella A/5 recante "*titoli valutabili per le graduatorie provinciali di I fascia per le supplenze del personale insegnante tecnico pratico (ITP) nella scuola secondaria di primo e secondo grado*" non prevede la valutazione del punteggio aggiuntivo di 24 punti spettante per l'abilitazione conseguita attraverso la frequenza dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale di cui al DPCM 4 agosto 2023, e nello specifico dei percorsi disciplinati dall'art. 13 del suddetto provvedimento ;

B) nella Tabella A/7 recante "*titoli valutabili per le graduatorie provinciali di I fascia per le supplenze su posto di sostegno nelle scuole di ogni grado*" consente la valutazione del punteggio aggiuntivo di punti 24 per l'abilitazione conseguita attraverso la

frequenza dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale di cui al DPCM 4 agosto 2023 (e nello specifico dei percorsi disciplinati dall'art. 13 del suddetto provvedimento) per i soli docenti in possesso di laurea magistrale, secondo quanto previsto dalla Tabella A/3 punto A.2 lettera *b* cui fa rinvio e non anche per gli ITP;
- di ogni altro atto precedente, successivo o comunque connesso e, ove occorra, della nota di trasmissione del MIM prot. n. 71491 del 20.05.2024;

E PER LA DECLARATORIA, ANCHE IN VIA CAUTELARE,
del diritto dei ricorrenti, nella qualità di insegnanti ITP, che hanno fatto istanza di inserimento/aggiornamento nella prima fascia della graduatoria del sostegno per la scuola secondaria di secondo grado e nella rispettiva prima fascia della graduatoria su materia per il biennio 2024/2026, ad avere riconosciuti ulteriori punti 24 per l'abilitazione conseguita attraverso la frequenza dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale di cui al DPCM 4 agosto 2023 (art. 13), al pari dei docenti laureati, sia nella graduatoria su materia prima fascia che nella graduatoria unica sostegno di prima fascia.

e per la condanna al risarcimento in forma specifica
consistente nel riconoscimento di 24 punti aggiuntivi nella valutazione della domanda di inserimento/aggiornamento delle GPS sostegno I fascia e in quelle relative alla classe di concorso ITP I fascia, in forza del possesso di titolo di abilitazione conseguito ai sensi dell'art. 13 del DPCM 4 agosto 2023.

Sintesi della vicenda e dei motivi di ricorso.

La controversia riguarda l'aggiornamento delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) per il biennio scolastico 2024/26. I ricorrenti, insegnanti tecnico-pratici (ITP) abilitati anche sul sostegno, hanno richiesto l'inserimento/aggiornamento nella prima fascia della graduatoria del sostegno nella

scuola secondaria di secondo grado, nonché nella graduatoria della propria classe di concorso. L'Ordinanza Ministeriale (OM) 88/2024 prevede l'attribuzione di ulteriori 24 punti ai docenti che hanno conseguito l'abilitazione mediante i percorsi universitari e accademici di formazione iniziale di cui al DPCM 4 agosto 2023. Tuttavia, tale punteggio è stato riconosciuto solo ai docenti in possesso di laurea magistrale (tabella A/3), escludendo gli ITP (tabella A/5), nonostante il percorso di abilitazione sia identico per durata e modalità. I ricorrenti denunciano, in particolare, la discriminazione nell'attribuzione del punteggio aggiuntivo che si verifica nella graduatoria unica del sostegno (tabella A/7), che include sia laureati che ITP; puntualizzano che il divario di 24 punti preclude loro la possibilità di ottenere una nomina con contratto a tempo determinato e l'immissione in ruolo nel biennio 2024/26. Con due motivi di ricorso denunciano eccesso di potere per disparità di trattamento, violazione di legge, violazione e falsa applicazione dei principi imparzialità, par condicio e di merito nelle procedure concorsuali, irragionevolezza dell'azione amministrativa, nonché violazione dell'art. 35 D.Lgs. 30 marzo 2001 n.165. Viene richiesta la misura cautelare collegiale, stante che la discriminazione subita nella classe di sostegno è idonea con assoluta e oggettiva certezza (a prescindere dalla normale alea concorsuale) a precludere un'utile inserimento nelle graduatorie.

FATTO.

1. I ricorrenti sono insegnanti tecnico pratici (da questo momento in poi individuati nel corpo del ricorso con l'acronimo ITP). Si tratta di soggetti che possono vantare abilità pratiche e conoscenze tecniche e per i quali l'accesso all'insegnamento nella scuola secondaria è subordinato al possesso del solo diploma di maturità conseguito in un istituto tecnico professionale.

2. Tutti i ricorrenti, nel tempo, si sono abilitati anche per l'insegnamento del sostegno nella scuola secondaria, partecipando ai vari cicli universitari per il conseguimento del c.d. TFA sostegno; in forza di detta specializzazione, vigenti le precedenti graduatorie GPS, sono stati individuati quali destinatari di contratti a tempo determinato per la scuola secondaria di II grado su posto di sostegno.

3. Fino ad oggi agli stessi è stata preclusa la possibilità di abilitarsi sulla propria classe di concorso di ITP e ciò in ragione della mancanza di concorsi abilitanti. La questione è ben nota all'Ecc.mo TAR, avendo costituito oggetto di un pluriennale contenzioso di detta categoria di docenti al fine di vedere riconosciuto il valore abilitante del proprio titolo.

La situazione è mutata per effetto dei provvedimenti governativi legati all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, presentato alla Commissione europea ai sensi degli articoli 18 e seguenti del regolamento (UE) n. 241/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce gli obiettivi specifici della riforma del reclutamento del personale docente; nel contesto delle varie riforme è stato **adottato il DPCM del 4 agosto 2023**, in risposta alla necessità di procedere all'attivazione del percorso universitario e accademico di formazione iniziale dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, ai fini del rispetto degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

4. Il menzionato DPCM, attuativo delle disposizioni di cui al D.Lgs. 59/2017, è venuto incontro anche alle necessità, avvertita dai docenti ITP, di conseguire l'abilitazione sulla propria classe di insegnamento, prevedendo espressamente tale possibilità mediante la frequenza di appositi corsi.

L'art. 2 del Decreto così recita: "Il presente decreto definisce il percorso universitario e accademico di formazione iniziale e abilitazione dei docenti di posto comune,

compresi gli insegnanti tecnico-pratici, delle scuole secondarie di primo e secondo grado, in attuazione degli articoli 2-bis e 2-ter, dell'art. 13 e dell'art. 18-bis del (decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59), e determina i criteri e i contenuti dell'offerta formativa, i requisiti dei centri, le modalita' organizzative, i costi massimi a carico degli interessati, i criteri e le modalita' di svolgimento della prova finale, al fine del conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento per la scuola secondaria di primo e secondo grado, per le relative classi di concorso.”

L'art. 13 (rubricato conseguimento di ulteriori abilitazioni), in linea di continuità con le previsioni di cui all'art. 2 ter comma 4 del D.Lgs. 59/2017, ha previsto una specifica disciplina per il personale già in possesso di abilitazione, disponendo come segue:

“1. Coloro che sono già in possesso di abilitazione su una classe di concorso o su un altro grado di istruzione **nonche' coloro che sono in possesso della specializzazione sul sostegno possono conseguire**, fermo restando il possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso, l'abilitazione in altre classi di concorso o in altri gradi di istruzione, **attraverso l'acquisizione di trenta CFU o CFA** del percorso di formazione iniziale nell'ambito delle metodologie e tecnologie didattiche applicate alla disciplina di riferimento.”

6. In forza delle disposizioni citate, tutti i ricorrenti hanno partecipato ai corsi organizzati dalla Università autorizzate e tutti hanno conseguito l'abilitazione su materia di insegnamento ITP, come nel dettaglio riportato nella tabella 1 riprodotta nel presente ricorso.

7. Con O.M. 88/2024 del 16 maggio 2024, il Ministro dell'Istruzione e del Merito ha disposto l'aggiornamento delle graduatorie provinciali e d'istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo.

Agli aspiranti è stata data la possibilità di presentare domanda esclusivamente per via telematica, dalle ore 12,00 del 20 maggio 2024 alle ore 23,59 del 10 giugno 2024, attraverso il portale INPA. Il termine di scadenza è stato successivamente prorogato al 24 giugno 2024.

8. Tutti i ricorrenti hanno presentato domanda (CFR allegati sub 1).

9. **L'O.M. ha introdotto un meccanismo di premialità di 24 punti aggiuntivi** “per l’abilitazione conseguita attraverso la frequenza dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale di cui al DPCM 4 agosto 2023.”

Detta previsione è contenuta nella Tabella A/3 (Tabella dei titoli valutabili per le graduatorie provinciali di I fascia per le supplenze **del personale docente** nella scuola secondaria di primo e secondo grado) e precisamente nella sezione A.2 lettera h)

	sono attribuiti ulteriori	24
	g. per l’abilitazione conseguita attraverso il superamento del concorso straordinario di cui al decreto dipartimentale n. 510 del 2020, congiunto al possesso del requisito di servizio di cui all’articolo 1, comma 9, lettera g), del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, sono attribuiti ulteriori	24
	h. per l’abilitazione conseguita attraverso la frequenza dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale di cui al DPCM 4 agosto 2023, sono attribuiti ulteriori	24
Nel caso in cui il titolo di cui al punto A.2 sia valido per più di una classe di concorso, il punteggio è attribuito per ciascuna di esse.		

Un’analoga disposizione non è stata, però, prevista dalla Tabella A/5 (Tabella dei titoli valutabili per le graduatorie provinciali di I fascia per le supplenze **del personale insegnante tecnico pratico (ITP)** nella scuola secondaria di primo e secondo grado) che non prevede nessuna sezione A.2.

Di riflesso, la Tabella A/7 (Tabella dei titoli valutabili per le graduatorie provinciali di I fascia per le supplenze **su posto di sostegno nelle scuole di ogni grado**) subisce gli effetti di tale disparità di trattamento, dal momento che la stessa vede confluire

nell'unica graduatoria del sostegno il punteggio che i singoli aspiranti posseggono nelle graduatorie delle rispettive classi di insegnamento come ITP, come si evince dalla disposizione che segue.

B	Punteggio per i titoli accademici, professionali e culturali ulteriori rispetto al titolo di accesso	
B.1	<p>Abilitazione su posto o classe di concorso per lo specifico grado:</p> <p>a) per la scuola dell'infanzia o primaria, sono attribuiti i punteggi di cui alla tabella A/1 relativi ai punti A.1 e A.2 per i casi previsti</p> <p>b) per la scuola secondaria di primo e secondo grado, sono attribuiti i punteggi di cui alla tabella A/3 relativi ai punti A.1 e A.2; per gli abilitati ITP, sono attribuiti i punteggi di cui alla tabella A/5 relativi al punto A.1.</p> <p>Ogni aspirante dichiara un solo titolo di abilitazione, relativo al grado specifico, per ciascuna GPS sostegno di inserimento</p>	A seconda delle tabelle relative

10. La discriminazione tra ITP e docenti laureati appare chiara:

Nella tabella del sostegno A/7 i docenti laureati, per effetto del recupero del punteggio già acquisito in forza della Tabella A/3 (sez. A.2), ottengono la valutazione dell'abilitazione ex DPCM 4 agosto 2023 con una premialità di 24 punti; i docenti ITP, per effetto del rinvio alla Tabella A/5 che non contiene la sezione A.2, non vedono valutata la loro abilitazione ex DPCM 4 agosto 2023 nè sul sostegno né nella propria graduatoria su materia come ITP.

Si tratta di una disparità eclatante, immotivata ed ingiustificata e assolutamente irrazionale.

La disparità di trattamento risulta confermata anche dalla procedura informatica prevista per la compilazione della domanda di inserimento/aggiornamento.

Mentre la procedura per i docenti laureati prevede la possibilità di selezionare l'apposita voce di cui alla sezione A2,

Abilitazione conseguita attraverso la frequenza del percorso universitario e accademico di formazione iniziale di 30 CFU, di cui all'art. 13, comma 2, e all'art. 2-ter, commi 4 e 4-bis, del decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 59

analoga opzione non è prevista per la procedura per gli IT, **per i quali manca del tutto la sezione A2.**

La schermata per i docenti in possesso di laurea magistrale è la seguente.

Sezione A.2 - Dettaglio Titolo di accesso alla graduatoria

Abilitazione conseguita presso le SSIS, corsi biennali COBASLID e BIFORDOC ed abilitazioni sulle classi di concorso A-30 e A-29 conseguite attraverso il Diploma di didattica della musica

Abilitazione conseguita attraverso la frequenza dei soli percorsi, a numero programmato, di Tirocinio Formativo Attivo ai sensi dell'art. 15, comma 1 e comma 17, del DM 249/2010

Abilitazione conseguita attraverso i percorsi formativi di cui all'art. 3, comma 3, del DM 249/2010

Abilitazione conseguita attraverso percorsi di abilitazione speciale ex articolo 15, comma 1-bis del DM 249/2010

Abilitazione conseguita attraverso il superamento di un concorso ordinario

Abilitazione conseguita attraverso il superamento del concorso straordinario di cui al decreto dipartimentale n. 510 del 2020, congiunto al possesso del requisito di servizio di cui all'articolo 1, comma 9, lettera g), del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159

Abilitazione conseguita attraverso la frequenza del percorso universitario e accademico di formazione iniziale di 60 CFU, di cui all'art. 2-bis del decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 59

Abilitazione conseguita attraverso la frequenza del percorso universitario e accademico di formazione iniziale di 30 CFU, di cui all'art. 13, comma 2, e all'art. 2-ter, commi 4 e 4-bis, del decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 59

La schermata per gli ITP è la seguente.

Selezione GPS

Tipo Graduatoria
GRADUATORIE PROVINCIALI E DI ISTITUTO PER LE SUPPLENZE ITP SC. SECONDARIA I E II GRADO I FASCIA (TAB5)

Tipo posto / Classe di concorso
B020 - LABORATORI DI SERVIZI ENDGASTRONOMICI, SETTORE CUCINA

Sezione A.1 - Titolo di accesso alla graduatoria e relativo punteggio

- Concorso ordinario antecedente al 2012-Procedura straordinaria indetta con D.D. 510/2020 e succ.mod - Concorso ordinario 2020 e succ.mod.
- Sessione riservata
- Corso speciale abilitante
- Percorso Abilitante Speciale
- Abilitazione per assunzione da concorso DDG 82/2012 e Procedura straordinaria ex art. 59 comma 9 bis
- Abilitazione conseguita attraverso la frequenza del percorso universitario e accademico di formazione iniziale di 60 CFU, di cui all'art. 2-bis del decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 59

11. La circostanza è stata subito denunciata dai sindacati che, già in sede di informativa, hanno chiesto una rettifica al Ministero che però è rimasto inerte (si vedano gli articoli di stampa allegati sub. 5).

12. Per effetto di questa discriminazione, tutti i ricorrenti rischiano di non essere nominati da graduatoria sostegno scuola secondaria di primo e secondo grado in quanto il gap con i colleghi laureati, che confluiscono nella medesima graduatoria, appare incolmabile.

13. Sussiste, altresì, l'interesse e la legittimazione ad agire: tutti i ricorrenti, infatti, oltre ad avere presentato nel termine di scadenza la domanda di inserimento/aggiornamento nelle GPS, hanno trasmesso al MIM una dichiarazione integrativa a mezzo della quale hanno espressamente richiesto la valutazione di punti

24 per l'abilitazione conseguita ai sensi dell'art. 13 del DPCM del 4 agosto 2023, indicando la tipologia di abilitazione, la data di conseguimento e l'Università che ha organizzato i corsi.

Per tutte queste ragioni, si è costretti a promuovere la presente azione davanti all'Ecc.mo TAR del Lazio che si affida ai seguenti motivi di diritto.

In via preliminare

Sull'identità delle situazioni sostanziali e processuali dei ricorrenti

Preliminarmente deve rilevarsi, ai fini dell'ammissibilità del ricorso, l'identità delle situazioni sostanziali e processuali dei ricorrenti. Si richiama l'orientamento della giurisprudenza amministrativa in materia di ricorso collettivo, che ha individuato l'identità di situazioni sostanziali e processuali nella circostanza che le domande giudiziali siano identiche nell'oggetto e che gli atti impugnati abbiano lo stesso contenuto e vengano censurati per i medesimi motivi. Più precisamente, secondo il consolidato indirizzo giurisprudenziale formatosi sul punto, da una parte l'identità della posizione giuridica sostanziale per la quale si invoca la tutela giurisdizionale deve essere intesa non già in termini di astratta appartenenza ad una delle due *species* tutelate dall'ordinamento giuridico, quanto nella riconducibilità di tutte le posizioni alla medesima tipologia posta dall'atto di esercizio del medesimo potere amministrativo; dall'altra, l'identità degli atti impugnati deve essere intesa nel senso che tutti gli atti oggetto di impugnazione siano comuni a tutti i ricorrenti e, quindi, che siano tutti egualmente lesivi di identiche posizioni di interesse legittimo; Analogamente si sostiene in ordine all'identità dei motivi di censura, che rappresenta

una conseguenza della relazione intercorrente tra atto illegittimo e situazione giuridica azionata e illegittimamente lesa dall'azione amministrativa.

Nel caso di specie, risulta integrata la necessaria identità richiesta dalla giurisprudenza amministrativa ai fini dell'ammissibilità del ricorso collettivo; invero, sussiste l'identità dell'oggetto, posto che i ricorrenti impugnano i medesimi atti (OM. 88/2024 Tabelle A/5 e A/7); sussiste, altresì, l'identità dell'interesse facente capo ai singoli ricorrenti (tutti i ricorrenti risultano lesi dall'azione amministrativa che regola la valutazione del punteggio spettante ai fini dell'inserimento/aggiornamento nelle GPS ITP e sostegno) nonché l'identità dei vizi dedotti.

Analogamente, difetta nel caso di specie un conflitto di interessi tra i ricorrenti anche solo potenziale; invero, l'accoglimento della domanda di alcuni dei ricorrenti non si pone come logicamente incompatibile con l'accoglimento della domanda degli altri ricorrenti stante la molteplicità delle graduatorie provinciali per le supplenze che vengono in rilievo; in ogni caso ognuno dei ricorrenti ambisce solo ad ottenere per sé il riconoscimento di 24 punti aggiuntivi con conseguente identica progressione nelle future graduatorie.

Pertanto, nessun dubbio permane sull'ammissibilità del presente ricorso, stante la sussistenza dell'identità delle situazioni sostanziali e processuali degli odierni ricorrenti.

MOTIVI DI RICORSO

PRIMO MOTIVO

Violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione. Violazione del D.Lgs. 59/2017. Violazione del DPCM 4 agosto 2023 nonché del D.Lgs. 59/2017.

Eccesso di potere per disparità di trattamento. Illegittimità e irragionevolezza dell'azione amministrativa. Ingiustizia manifesta.

L'azione amministrativa è illegittima e merita censura nella parte in cui non prevede in favore degli insegnanti tecnico pratici la valutazione del punteggio aggiuntivo (rispetto al punteggio attribuito per il titolo di accesso) di punti 24 spettante per l'abilitazione conseguita attraverso la frequenza dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale di cui al DPCM 4 agosto 2023, e, contestualmente, consente la valutazione del punteggio aggiuntivo di punti 24 per l'abilitazione conseguita attraverso la frequenza dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale di cui al DPCM 4 agosto 2023 per il solo personale docente (Tabella A/5), con ciò realizzando una violazione di legge oltre che un'evidente disparità di trattamento.

Come argomentato, l'O.M. 88/24, recante la disciplina di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di conferimento delle relative supplenze, rimanda alle tabelle allegate la valutazione dei titoli utili ai fini dell'attribuzione del punteggio nelle graduatorie di interesse.

Per che qui rileva, le tabelle che vengono in discussione sono tre e tutte sono relative alla prima fascia, vale a dire quella degli abilitati:

La **Tabella A/3** "Tabella dei titoli valutabili per le graduatorie provinciali di I fascia per le supplenze del personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado" indica i titoli ed esprime il punteggio assegnato nelle singole graduatorie su materia a cui hanno accesso i docenti laureati;

La **Tabella A/5** "titoli valutabili per le graduatorie provinciali di I fascia per le supplenze del personale insegnante tecnico pratico (ITP) nella scuola secondaria di primo e secondo grado" indica i titoli ed esprime il punteggio assegnato nelle singole graduatorie su materia a cui hanno accesso i docenti ITP;

La **Tabella A/7** “titoli valutabili per le graduatorie provinciali di I fascia per le supplenze su posto di sostegno nelle scuole di ogni grado” indica i titoli ed esprime il punteggio assegnato nella graduatoria unica di sostegno, nella quale confluiscono sia i docenti laureati che gli ITP con il punteggio acquisito nella proprie graduatorie su materia normate dalla A/3 e dalla A/5.

Come già detto in narrativa, la **Tabella A/7**, relativa al sostegno, nella sezione B.1 prevede per la scuola secondaria di primo e secondo grado il richiamo al punteggio della **Tabella A/3** (laureati) punti A.1 e A.2; per gli ITP richiama la **Tabella A/5** (ITP) solo relativamente al punto A.1 (essendo praticamente inesistente il punto A.2).

B	Punteggio per i titoli accademici, professionali e culturali ulteriori rispetto al titolo di accesso	
B.1	<p>Abilitazione su posto o classe di concorso per lo specifico grado:</p> <p>a) per la scuola dell’infanzia o primaria, sono attribuiti i punteggi di cui alla tabella A/1 relativi ai punti A.1 e A.2 per i casi previsti</p> <p>b) per la scuola secondaria di primo e secondo grado, sono attribuiti i punteggi di cui alla tabella A/3 relativi ai punti A.1 e A.2; per gli abilitati ITP, sono attribuiti i punteggi di cui alla tabella A/5 relativi al punto A.1.</p> <p>Ogni aspirante dichiara un solo titolo di abilitazione, relativo al grado specifico, per ciascuna GPS sostegno di inserimento</p>	A seconda delle tabelle relative

L’effetto è, quindi, quello di veicolare la sola attribuzione del punteggio aggiuntivo di 24 punti (per l’abilitazione conseguita attraverso la frequenza dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale di cui al DPCM 4 agosto 2023) a favore dei laureati e non degli ITP.

La circostanza ha delle preganti ricadute sul piano pratico con specifico riguardo alle graduatorie provinciali per le supplenze sostegno di I fascia. Ed infatti, se il personale docente specializzato su sostegno che ha conseguito l’abilitazione secondo le previsioni di cui al DPCM 4 agosto 2023 può contare, in sede di inserimento o di aggiornamento, sul riconoscimento di ulteriori punti 24, al contrario il personale insegnante tecnico pratico specializzato su sostegno che ha conseguito la medesima abilitazione si vede preclusa detta possibilità del tutto immotivatamente. Sicché

sussiste una ingiusta, oltre che illegittima e irragionevole, diversificazione del personale che concorre per le GPS sostegno di I fascia a fronte di un'abilitazione conseguita mediante il medesimo percorso formativo.

Il meccanismo così congegnato si traduce in una evidente disparità di trattamento: a fronte di posizioni identiche, l'amministrazione resistente applica trattamenti diversificati che non risultano sorretti da alcuna giustificazione.

A tal proposito, deve evidenziarsi che ai fini dell'accesso e dell'espletamento dei percorsi formativi nessuna differenziazione viene individuata né dalla fonte primaria né con il DPCM attuativo. Al contrario, la fonte primaria all'art. 1 rubricato "Modello integrato di formazione e di abilitazione dei docenti" esplicita una logica inclusiva disponendo come segue: *"1. Al fine di elevare la qualificazione professionale dei docenti delle scuole secondarie basandola su un modello formativo strutturato e raccordato tra le università, le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) e le scuole, idoneo a sviluppare coerentemente le competenze necessarie per l'esercizio della professione di insegnante, nonché per dare attuazione alla riforma della formazione dei docenti prevista nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, è introdotto un percorso universitario e accademico di formazione iniziale e abilitazione dei docenti di posto comune, compresi gli insegnanti tecnico-pratici, delle scuole secondarie di primo e secondo grado".*

Parimenti, sotto il profilo relativo ai contenuti dell'offerta formativa, la fonte primaria non attua diversificazione alcuna in ordine alle categorie di personale. Ed infatti, per quel che qui rileva, l'art. 2 ter, comma 4, del D.Lgs. 59/2017 fa riferimento, genericamente, a *"Coloro che sono già in possesso di abilitazione su una classe di concorso o su altro grado di istruzione e coloro che sono in possesso della specializzazione sul sostegno"*.

Ciò posto, dall'esame della normativa di riferimento emerge che nessuna differenziazione viene delineata tra le categorie di personale che consegue l'abilitazione mediante i percorsi universitari; sicché, il meccanismo di premialità previsto in favore del solo personale docente realizza un'evidente disparità di trattamento e un'ingiustizia manifesta, posto che le determinazioni ministeriali si risolvono in un insanabile contrasto con i principi che fondano l'azione amministrativa e sono inficiati da una evidente carenza di causa.

In questa prospettiva, l'agere ministeriale si pone in contrasto con i principi sanciti dalla normazione euro unitaria ed in particolare con il principio di parità di trattamento quale espressione dell'art. 20 della Carta di Nizza secondo l'interpretazione offerta in tempi recenti dalla Corte di Giustizia (cause riunite da C-529/2021a C-536/21 e da C732/21 a C- 738/21). Invero, in assenza di qualsivoglia obiettiva giustificazione, il Ministero resistente prevede trattamenti differenziati tra situazioni analoghe, in violazione di principi del legittimo scopo e di proporzionalità, come declinati dalla Corte di Giustizia.

In termini analoghi si è espressa la giurisprudenza amministrativa che ha ravvisato un'irragionevole disparità di trattamento nei casi di assoluta identità di situazioni di fatto e di conseguente assoluta irragionevole diversità del trattamento alle stesse riservato (cfr. ex multis, Cons. Stato, Sez. II, 6 aprile 2021, n. 2776; id. Sez. IV, 22 marzo 2021, n. 2418).

Nel caso di specie, l'assoluta identità delle situazioni di fatto è pacifica. Ed infatti, i ricorrenti hanno titolo di accesso alla graduatoria di I fascia sostegno identico a quello posseduto dal personale docente; inoltre, i ricorrenti hanno conseguito abilitazione ai sensi del DPCM analogamente al personale docente cui è riservato un trattamento di favore mediante l'attribuzione di ulteriori punti 24 (rispetto al titolo di accesso);

sicché sussiste una evidente sovrapposibilità tra i percorsi di studio e formazione svolti e la relativa abilitazione conseguita.

A fronte della menzionata assoluta identità di situazioni di fatto, il Ministero resistente prevede un trattamento diversificato che non trova alcuna ratio giustificatrice.

SECONDO MOTTO

Violazione e falsa applicazione dei principi imparzialità, par condicio e di merito nelle procedure concorsuali. Eccesso di potere. Irragionevolezza dell'azione amministrativa. Violazione e falsa applicazione dell'art. 35 D.Lgs. 30 marzo 2001 n.165.

L'azione amministrativa realizza, altresì, un'alterazione della par condicio tra i candidati, con ciò determinando una violazione del principio di imparzialità che deve orientare l'*agere* amministrativo.

L'omessa previsione del punteggio aggiuntivo in favore del personale ITP pone gli stessi in una ingiustificata posizione di pregiudizio rispetto al personale docente: consentire al solo personale docente la fruizione di un punteggio aggiuntivo (ben 24 punti) significa riconoscere agli stessi un vantaggio rispetto agli altri candidati ITP, in palese violazione della par condicio. E' evidente, infatti, che, ai fini della formazione della graduatoria I fascia sostegno, l'amministrazione non garantisce le medesime possibilità ai candidati, pur a fronte del possesso dei medesimi titoli.

La giurisprudenza eurounitaria, in linea con i canoni di trasparenza e parità di trattamento, ha in più occasioni evidenziato la preclusione all'adozione di qualsivoglia limitazione di accesso alle procedure di gara che si presenti irragionevole e

sproporzionata rispetto allo scopo da raggiungere (cfr. ex multis Corte di Giustizia, ord. 4 ottobre 2012, C – 502/11).

In termini analoghi si è espressa la giurisprudenza interna che, in omaggio ai principi richiamati, ha censurato, in più occasioni, un'azione amministrativa che si sostanzia nell'attribuire effetti vantaggiosi per taluni candidati in danno di altri. Ciò in quanto una siffatta impostazione determinerebbe un grave danno non solo all'interesse privato, ma anche e primariamente all'interesse pubblico, *“considerata la rilevanza esiziale della corretta selezione dei dipendenti pubblici per il buon andamento dell'attività della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.)”* (cfr. Consiglio di Stato, sentenza 22 novembre 2019, n. 7975).

In questa prospettiva, l'azione amministrativa che qui si censura si traduce nella violazione e falsa applicazione dell'art. 35 D.Lgs. 30 marzo 2001 n.165 recante il *“reclutamento del personale”* laddove si prevede che *“3. Le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano ai seguenti principi: a) adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire”*.

Il meccanismo premiale riconosciuto a vantaggio di una delle categorie di personale che confluiscono nella I fascia sostegno, infatti, è tutt'altro che trasparente e ispirato all'imparzialità.

Allo stesso modo, detta premialità non può dirsi rispettosa del merito; invero a fronte del possesso dei medesimi requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione di docente di sostegno, il trattamento deteriore riservato al personale ITP è irragionevole, arbitrario, sproporzionato e viziato da ingiustizia manifesta.

Tabella 1 riepilogativa delle singole posizioni dei ricorrenti (cfr. all. 1).

	Cognome	Nome	Provincia di inserimento GPS	CDC	Abilitazione conseguita ai sensi del DPCM 4 agosto 2023 (art.13)		già abilitato/a sostegno
					in data	presso	
1	Accardo	Maria Claudia	Cremona	B016			SI
2	Agnello	Carmelo	Caltanissetta	B016			SI
3	Aiello	Davide	Palermo	B016			SI
4	Antona	Maria	Agrigento	B016			SI
5	Baiunco	Borina Lidia	Catania	B016			SI
6	Barsalona	Marco	Palermo	B016			SI
7	Bellantone	Maria Grazia	Reggio Calabria	B016			SI
8	Bianchi	Marianna	Trapani	B016			SI
9	Borruso	Ninfa	Como	B016			SI
10	Cammarata	Maria Giuseppa	Palermo	B016			SI
11	Cannizzo	Giuseppe	Siracusa	B016			SI
12	Carnemolla	Romina	Ragusa	B016			SI
13	Casabene	Carmelina	Catania	B016			SI
14	Catalano	Salvatrice	Enna	B016			SI
15	Cavaliere	Giuseppe	Messina	B016			SI
16	Ceraso	Alessandra	Imperia	B016			SI
17	Chirco	Alessandra	Trapani	B016			SI
18	Corsi	Silvia	Siracusa	B016			SI

19	Cotroneo	Daniela	Torino	B016	SI
20	Cutuli	Antonio	Monza e Brianza	B016	SI
21	D'Angelo	Giovanna	Salerno	B016	SI
22	Derchi	Paolo	Roma	B016	SI
23	Di Noro	Stefano	Palermo	B016	SI
24	Esposito Guido	Achiropita	Cosenza	B016	SI
25	Ferrara	Oriana	Palermo	B016	SI
26	Genovese	Maria	Palermo	B016	SI
27	Iannelli	Andrea	Treviso	B016	SI
28	Ianniciello	Francesco	Bergamo	B016	SI
29	Ianniciello	Carlo	Bergamo	B016	SI
30	La Martina	Rosa	Treviso	B016	SI
31	Leonardi	Elisabetta Claudia	Catania	B016	SI
32	Licausi	Adriana	Palermo	B016	SI
33	Masi	Paola	Forli-Cesena	B016	SI
34	Mavilla	Vincenzo	Ragusa	B016	SI
35	Nitro	Giuseppe	Como	B016	SI
36	Papa	Antonio	Catania	B016	SI
37	Pappalardo	Laura	Catania	B016	SI
38	Pingitore	Natalina	Treviso	B016	SI
39	Puntillo	Rocco	Roma	B016	SI

40	Quieto	Stefania	Messina	B016		SI
41	Raniero	Carmela Rosaria	Napoli	B016		SI
42	Rimolo	Emilia	Cosenza	B016		SI
43	Rocchetta	Maria Grazia	Siracusa	B016		SI
44	Romeo	Maria Grazia	Palermo	B016		SI
45	Rosiello	Giovanna	Napoli	B016		SI
46	Sagato	Adriana	Barletta-Andria-Trani	B016		SI
47	Salafia	Maria Grazia	Caltanissetta	B016		SI
48	Sangiorgi	Sonia Agata	Catania	B016		SI
49	Santella	Mariateresa	Campobasso	B016		SI
50	Scaglione	Giovanna	Agrigento	B016		SI
51	Stagno	Maddalena Rachele	Catania	B016		SI
52	Tramonte	Flavia	Palermo	B016		SI
53	Venezia	Salvatore Vittorio	Catania	B016		SI

Istanza di sospensiva ai sensi dell'art. 55 c.p.a.

Con il presente ricorso si chiede l'emissione di una misura collegiale ai sensi dell'art. 55 del CPA, stante il pregiudizio grave e irreparabile che i ricorrenti subirebbero durante il tempo necessario a giungere alla decisione del ricorso. Si chiede la sospensione degli atti impugnati e l'emissione di misure -anche atipiche- più idonee ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione nel merito.

Invero, i ricorrenti, già inseriti nelle GPS prima fascia sostegno, hanno conseguito, in gran parte, in passato contratti di lavoro a tempo determinato. Il riconoscimento di un punteggio aggiuntivo di ben 24 punti al solo personale docente **preclude inevitabilmente agli stessi**, all'esito delle procedure di aggiornamento, di essere individuati quali destinatari di contratti di supplenza, **trattandosi di gap incolmabile** (equivalente al punteggio di 2 anni di servizio specifico).

Come è noto, dalle GPS del sostegno di prima fascia vengono individuati i docenti destinatari delle migliaia di supplenze annualmente assegnate dagli Uffici scolastici provinciali in prima battuta e poi dalle Istituzioni scolastiche in ragione della durata annuale o meno.

Dalle GPS sostegno prima fascia, inoltre, **annualmente vengono disposte delle assunzioni "in ruolo" straordinarie**, in caso residuino posti dalle immissioni in ruolo ordinarie.

Il DL n. 19/2024, convertito in legge n. 56/2024, ha prorogato al 31 dicembre 2025 le assunzioni straordinarie da GPS sostegno I fascia.

Considerato che la proroga è prevista sino al 31/12/2025, le medesime assunzioni straordinarie si potranno svolgere non solo per il 2024/25 ma anche per l'a.s. 2025/26 (vale a dire per il periodo di vigore delle GPS in contestazione). Ai docenti sarà consentito anche di partecipare allo svolgimento della c.d. **Call veloce** (o mini call veloce) sui posti ancora vacanti e disponibili, a seguito dello scorrimento delle GPS; in base alla Call veloce gli interessati presentano istanza di assunzione in una provincia diversa da quella di pertinenza della GPS in cui risultino iscritti.

Si tratta di un numero di posti ragguardevole: si consideri che nel solo anno scolastico 2023/2024 dalle GPS sostegno è stata disposta l'assunzione a livello nazionale di circa 12.000 docenti specializzati, valorizzando la preparazione e le professionalità.

Si consideri, infine, che nella maggior parte delle regioni del Centro Nord le Gae sostegno sono esaurite e, pertanto, dalle GPS vengono nominati oltre il 90% dei docenti di sostegno con contratto a tempo determinato.

Stando alla stampa specializzata, la situazione è la seguente:

- NORD

Percentuale Assunzioni da concorso e GaE: 0.41%

Percentuale Assunzioni da GPS: 99.59%

- CENTRO

Percentuale Assunzioni da concorso e GaE: 2.47%

Percentuale Assunzioni da GPS: 97.53%

- SUD

Percentuale Assunzioni da concorso e GaE: 41.48%

Percentuale Assunzioni da GPS: 58.52%

Sono numeri che descrivono la situazione drammatica dell'organico di sostegno nazionale.

La disparità di trattamento ed i suoi effetti derivati nella classe del sostegno scuola secondaria di secondo grado è idonea con assoluta e oggettiva certezza (a prescindere dalla normale alea concorsuale) a precludere un utile inserimento nelle graduatorie. Tale circostanza impone, nel bilanciamento degli interessi, di dare prevalenza all'interesse dei ricorrenti anche in considerazione del minimo impatto che la misura può avere sull'attività amministrativa, stante che il Ministero ha tutto il tempo e gli elementi necessari per disporre una corretta valutazione delle istanze depositate dai ricorrenti; al contrario, la permanenza degli effetti distorsivi della valutazione sul sostegno comporta "matematicamente" l'impossibilità per i ricorrenti di partecipare utilmente alla procedura, soprattutto nella fase della call veloce, stante l'impossibilità di ottenere una tutela tempestiva a procedura di chiamata aperta.

Sussistono, pertanto, a parere della scrivente difesa, i presupposti affinché Codesto Ecc.mo TAR possa - in sede cautelare - accogliere immediatamente la misura richiesta o, quanto meno, disporre la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art.

55 comma 10 del CPA, tenendo presente che l'anno scolastico 2024/25 avrà inizio il prossimo 1° settembre e le nomine sia con contratto a tempo determinato che a tempo indeterminato saranno conferite nel mese di agosto.

Si rappresenta, infine, che tutti i ricorrenti "prudenzialmente" hanno trasmesso all'UST di competenza (chiamato a gestire le GPS) un'apposita dichiarazione integrativa con la quale hanno dichiarato espressamente e nello specifico il possesso del titolo per il quale rivendicano l'attribuzione del punteggio aggiuntivo. Si ritiene che detta dichiarazione possa agevolare all'amministrazione l'esecuzione di un provvedimento di codesto Ecc.mo TAR che si invoca.

PQM

Voglia l'Ecc.mo Tar del Lazio,

in sede cautelare, accogliere l'istanza di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati, ovvero adottare la misura cautelare che, secondo le circostanze, appare più idonea ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso (eventualmente fissando, ai sensi dell'art. 55 comma 10 cpa, la data di discussione del ricorso nel merito ai fini di una sollecita definizione del giudizio nel merito); ovvero, definire il giudizio con sentenza in forma semplificata già in sede cautelare, in accoglimento del gravame.

Nel merito accogliere il ricorso e, per l'effetto, annullare i provvedimenti impugnati, accertando il diritto dei ricorrenti ad ottenere, al pari dei docenti laureati, la valutazione della propria abilitazione conseguita a seguito di partecipazione ai corsi di cui all'art. 13 del DPCM 4 agosto 2023, con attribuzione di 24 punti aggiuntivi per le motivazioni di cui al ricorso. Con vittoria di spese.

Dichiarazione ai fini del contributo unificato.

Ai fini delle previsioni di cui al D.P.R. n. 115 del 2022, si dichiara che il valore del presente procedimento è indeterminabile; lo stesso rientra nella ipotesi di controversia in materia di “pubblico impiego” e pertanto è soggetto ad un contributo dimezzato pari ad euro 325,00 che viene versato con modalità telematica al momento del deposito in segreteria.

Si produce:

- 1) per ogni singolo ricorrente scheda contenente:
 - a) istanza di inserimento GPS 2024-2026 con protocollo assegnato;
 - b) dichiarazione integrativa trasmessa all’UST di competenza per l’attribuzione del punteggio aggiuntivo di 24 punti;
 - c) titolo conseguito ai sensi del DPCM 4 agosto 2023 (art. 13);
 - 2) O.M. n. 88 del 16.5.2024 con tabelle allegate A/3 - A/5 e A/7 e nota di trasmissione OM.
 - 3) schermate tratte dalla procedura telematica di inserimento dei dati sia per le GPS riservate ai docenti laureati che per le GPS riservate agli ITP da cui emerge la valutazione solo a vantaggio dei docenti laureati.
 - 4) copia del D. Lgs. n. 59 del 13 aprile 2017 e altra normativa di riferimento;
 - 5) articoli tratti dalla stampa specializzata che hanno sollevato la questione della discriminazione tra ITP e docenti laureati nelle GPS sostegno.

Favara/Roma, 21 giugno 2024.

Avv. Giuseppe Limblici

Avv. Francesca Palumbo

Avv. Laura Cacciatore

Al Signor Presidente

Istanza di notifica per pubblici proclami ex art. 151 cpc e 41 cpa

Trattandosi di impugnazione di un bando non possono individuarsi controinteressati in senso tecnico – ossia soggetti che possano ricavare da esso un beneficio immediato e diretto, ed ai quali il ricorso debba, pertanto, essere necessariamente notificato; allo stato, inoltre, non esiste alcuna graduatoria e non è possibile prevedere, stante la molteplicità e disomogeneità territoriale delle graduatorie, la posizione dei ricorrenti in esse (Consiglio di Stato sez. V, 11/10/2018, n.5864). Nondimeno, venendo unicamente in rilievo la posizione dei docenti laureati che beneficeranno del punteggio aggiuntivo di 24 punti nelle GPS sostegno I fascia nella scuola secondaria

di primo e secondo grado e ITP che non beneficeranno del punteggio nelle graduatorie su sostegno e materia di cui all'OM 88/2024 nelle province di Agrigento, Barletta-Andria-Trani, Bergamo, Caltanissetta, Campobasso, Catania, Como, Cosenza, Cremona, Enna, Forlì-Cesena, Messina, Monza e Brianza, Napoli, Palermo, Ragusa, Reggio Calabria, Roma, Siracusa, Torino, Trapani, Treviso, si formula apposita istanza di notifica per pubblici proclami ex art. 151 cpc e art. 41, comma 4, del cpa con le modalità che il Signor Presidente vorrà dettare.

Favara/Roma, 21 giugno 2024.

Avv. Giuseppe Limblici

Avv. Francesca Palumbo

Avv. Laura Cacciatore

Firmato digitalmente da

Francesca Palumbo

CN = Palumbo Francesca
T = Avvocato
SerialNumber =
TINIT-PLMFNC85C54A089C

ECC.MO CONSIGLIO DI STATO
IN SEDE GIURISDIZIONALE

**RICORSO IN
APPELLO CAUTELARE**

nell'interesse dei signori:

	Cognome	Nome	
1	ACCARDO	Maria Claudia	
2	AGNELLO	Carmelo	
3	AIELLO	Davide	
4	ANTONA	Maria	
5	BAIUNCO	Borina Lidia	
6	BARSALONA	Marco	
7	BELLANTONE	Maria Grazia	
8	BIANCHI	Marianna	
9	BORRUSO	Ninfa	
10	CAMMARATA	Maria Giuseppa	
11	CANNIZZO	Giuseppe	
12	CARNEMOLLA	Romina	
13	CASABENE	Carmelina	
14	CATALANO	Salvatrice	
15	CAVALIERE	Giuseppe	
16	CERASO	Alessandra	
17	CHIRCO	Alessandra	
18	CORSI	Silvia	
19	COTRONEO	Daniela	
20	CUTULI	Antonio	
21	D'ANGELO	Giovanna	
22	DERCHI	Paolo	
23	DI NORO	Stefano	
24	ESPOSITO GUIDO	Achiropita	

25	FERRARA	Oriana
26	GENOVESE	Maria
27	IANNELLI	Andrea
28	IANNICIELLO	Francesco
39	LA MARTINA	Rosa
30	LEONARDI	Elisabetta Claudia
31	LICAUSI	Adriana
32	MASI	Paola
33	MAVILLA	Vincenzo
34	NITRO	Giuseppe
35	PAPA	Antonio
36	PAPPALARDO	Laura
37	PINGITORE	Natalina
38	PUNTILLO	Rocco
39	QUIETO	Stefania
40	RANIERO	Carmela Rosaria
41	RIMOLO	Emilia
42	ROCCHETTA	Maria Grazia
43	ROMEIO	Maria Grazia
44	ROSIELLO	Giovanna
45	SAGATO	Adriana
46	SALAFIA	Maria Grazia
47	SANGIORGI	Sonia Agata
48	SANTELLA	Mariateresa
49	SCAGLIONE	Giovanna
50	STAGNO	Maddalena Rachele
51	TRAMONTE	Flavia
52	VENEZIA	Salvatore Vittorio

(per i cui dati anagrafici completi si rinvia al contenuto delle rispettive procure), tutti rappresentati e difesi, in forza di procure su fogli separati, dall' Avv. Giuseppe Limblici  del Foro di Agrigento con studio in Favara alla via Enrico La Loggia n. 18, che dichiara, ai sensi dell'art. 136 co. 1 cpa, di voler ricevere tutte le comunicazioni e notificazioni alla propria casella di posta elettronica certificata come

risultante dai registri di giustizia limblici@avvocatiagrigento.it, fax per comunicazioni



Ricorrenti

contro

Ministero dell'Istruzione e del Merito (c.f. 80185250588), in persona del Ministro pro tempore;

nonché contro

Uffici Scolastici Regionali per il Lazio, per la Sicilia, per la Puglia, per la Lombardia, per il Molise, per l'Emilia Romagna, per la Campania, per la Calabria, per la Liguria, per il Piemonte, per il Veneto, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore

e contro

Ambiti Territoriali Provinciali di Agrigento, Barletta-Andria-Trani, Bergamo, Caltanissetta, Campobasso, Catania, Como, Cosenza, Cremona, Enna, Forlì-Cesena, Imperia, Messina, Monza e della Brianza, Napoli, Palermo, Ragusa, Reggio Calabria, Roma, Salerno, Siracusa, Torino, Trapani, Treviso, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore;

tutti rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato di Roma, presso i cui uffici, siti in via Dei Portoghesi n. 12, sono domiciliati ex lege - pec ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it

Resistenti

e nei confronti di

tutti i docenti che hanno presentato domanda di inserimento/aggiornamento nelle graduatorie provinciali per le supplenze I fascia sostegno nella scuola secondaria di secondo grado di cui all'OM 88/2024 nelle province di Agrigento, Barletta-Andria-Trani, Bergamo, Caltanissetta, Campobasso, Catania, Como,

Cosenza, Cremona, Enna, Forlì-Cesena, Imperia, Messina, Monza e Brianza, Napoli, Palermo, Ragusa, Reggio Calabria, Roma, Salerno, Siracusa, Torino, Trapani, Treviso; nonché tutti gli insegnanti che hanno presentato domanda di inserimento/aggiornamento nella graduatorie ITP prima fascia per la classe di concorso B016- Laboratori di scienze e tecnologie informatiche nelle medesime province sopra elencate.

Controinteressati

e nei confronti di

CASSIERE GIOVANNA, [REDACTED] rapp.ta e difesa dall'avv. Adriano Licenziati, pec adriano.licenziati@legalmail.it.

interveniente ad adiuvandum

avverso e per la riforma

dell'Ordinanza n. 3832/2024 REG.PROV.CAU. emessa dal TAR del Lazio-Roma Sezione Quarta Bis nel procedimento NRG 6866/2024, pubblicata il 30.8.2024 e non notificata, che ha respinto la domanda cautelare proposta in via incidentale per l'annullamento dei seguenti atti:

- dell'O.M. n. 88 del 16.5.2024 recante "Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e d'istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo" per il biennio 2024/2026, pubblicata sul sito istituzionale del MIM in data 20.05.2024, nella parte in cui e, per quanto di interesse:

A) nella Tabella A/5 recante "titoli valutabili per le graduatorie provinciali di I fascia per le supplenze del personale insegnante tecnico pratico (ITP) nella scuola secondaria di primo e secondo grado" non prevede la valutazione del punteggio aggiuntivo di 24 punti spettante per l'abilitazione conseguita attraverso la frequenza dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale di cui al DPCM 4 agosto

2023, e nello specifico dei percorsi disciplinati dall'art. 13 del suddetto provvedimento;

B) nella Tabella A/7 recante "titoli valutabili per le graduatorie provinciali di I fascia per le supplenze su posto di sostegno nelle scuole di ogni grado" consente la valutazione del punteggio aggiuntivo di punti 24 per l'abilitazione conseguita attraverso la frequenza dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale di cui al DPCM 4 agosto 2023 (e nello specifico dei percorsi disciplinati dall'art. 13 del suddetto provvedimento) per i soli docenti in possesso di laurea magistrale, secondo quanto previsto dalla Tabella A/3 punto A.2 lettera h cui fa rinvio e non anche per gli ITP;

- di ogni altro atto precedente, successivo o comunque connesso e, ove occorra, della nota di trasmissione del MIM prot. n. 71491 del 20.05.2024;

Oggetto del giudizio in primo grado e motivi di ricorso.

1. Con rituale ricorso depositato il 21.6.2024, i ricorrenti hanno esposto di essere tutti insegnanti abilitati per l'insegnamento di sostegno nella scuola secondaria di secondo grado nonché soggetti inseriti nelle graduatorie degli ITP e di avere richiesto l'aggiornamento/inserimento nelle graduatorie provinciali (GPS) e d'istituto per il conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo per il biennio 2024/2026.

2. In forza di questa loro condizione, hanno chiesto l'annullamento, previa emissione di misura cautelare collegiale, degli atti di cui in epigrafe, nonché la declaratoria anche in via cautelare del loro diritto, nella qualità di insegnanti ITP, che hanno fatto istanza di inserimento/aggiornamento nella prima fascia della graduatoria del sostegno per la scuola secondaria di secondo grado e nella rispettiva prima fascia della

graduatoria su materia per il biennio 2024/2026, ad avere riconosciuti ulteriori punti 24 per l'abilitazione conseguita attraverso la frequenza dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale di cui al DPCM 4 agosto 2023 (art. 13), al pari dei docenti laureati, sia nella graduatoria su materia prima fascia che nella graduatoria unica sostegno di prima fascia con conseguente condanna al risarcimento in forma specifica consistente nel riconoscimento di 24 punti aggiuntivi nella valutazione della domanda di inserimento/aggiornamento delle GPS sostegno I fascia e in quelle relative alla classe di concorso ITP I fascia, in forza del possesso di titolo di abilitazione conseguito ai sensi dell'art. 13 del DPCM 4 agosto 2023.

2. Hanno dato prova di possedere, oltre all'abilitazione sul sostegno, anche un'abilitazione per classe di insegnamento ITP conseguita attraverso la frequenza dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale di cui al DPCM 4 agosto 2023 (art. 13). Hanno dedotto che l'Ordinanza Ministeriale 88/2024 prevede, in relazione alla graduatoria del sostegno, l'attribuzione di ulteriori 24 punti a favore dei docenti che hanno conseguito l'abilitazione mediante i percorsi universitari e accademici di formazione iniziale di cui al DPCM 4 agosto 2023. Tuttavia, tale punteggio è stato riconosciuto solo ai docenti in possesso di laurea magistrale (tabella A/3), escludendo gli ITP (tabella A/5), nonostante il percorso di abilitazione sia stato identico per durata e modalità. L'effetto discriminatorio sulla graduatoria di sostegno è una conseguenza del distorto meccanismo creato dal MIM in forza del quale, una volta assegnato il punteggio nella propria classe di concorso sulla base delle tabelle A/3 (valida per le classi di concorso dei docenti laureati) e A/5 (valide per le classi di concorso dei docenti ITP), questo viene trasposto nella graduatoria del sostegno. Ora, dal momento che la tabella ITP non contempla il punteggio aggiuntivo di 24 punti, diversamente da quanto avviene con la tabella A/3 (alla sezione A.2), i soggetti

abilitati sul sostegno si sono trovati privati della valutazione “per l’abilitazione conseguita attraverso la frequenza dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale di cui al DPCM 4 agosto 2023” come ITP;

La parte della tabella che segue, estratta dalla tabella A/7 (sostegno), consente di comprendere il meccanismo di trasposizione.

B	Punteggio per i titoli accademici, professionali e culturali ulteriori rispetto al titolo di accesso	
B.1	<p>Abilitazione su posto o classe di concorso per lo specifico grado:</p> <p>a) per la scuola dell’infanzia o primaria, sono attribuiti i punteggi di cui alla tabella A/1 relativi ai punti A.1 e A.2 per i casi previsti</p> <p>b) per la scuola secondaria di primo e secondo grado, sono attribuiti i punteggi di cui alla tabella A/3 relativi ai punti A.1 e A.2; per gli abilitati ITP, sono attribuiti i punteggi di cui alla tabella A/5 relativi al punto A.1.</p> <p>Ogni aspirante dichiara un solo titolo di abilitazione, relativo al grado specifico, per ciascuna GPS sostegno di inserimento</p>	A seconda delle tabelle relative

3. I ricorrenti hanno denunciato l’irrazionalità della discriminazione, evidenziando che il divario di 24 punti precludeva loro la possibilità di ottenere una nomina con contratto a tempo determinato e l’immissione in ruolo nel biennio 2024/26.

Con due motivi di ricorso hanno denunciato eccesso di potere per disparità di trattamento, violazione di legge, violazione e falsa applicazione dei principi imparzialità, par condicio e di merito nelle procedure concorsuali, irragionevolezza dell’azione amministrativa, nonché violazione dell’art. 35 D.Lgs. 30 marzo 2001 n.165. Hanno presentato istanza di misura cautelare collegiale, stante che la discriminazione subita nella classe di sostegno era idonea con assoluta e oggettiva certezza (a prescindere dalla normale alea concorsuale) a precludere un’utile inserimento nelle graduatorie del sostegno: cosa che poi in effetti si è concretizzata con la pubblicazione delle graduatorie nello scorso mese di agosto e con le convocazioni all’inizio dell’anno scolastico.

4. Si è costituito il MIM eccependo l’inammissibilità del ricorso, stante la diversa posizione dei ricorrenti e la carenza di legittimazione.

Il Ministero ha rivendicato la decisione di assegnare il bonus aggiuntivo di 24 punti per il possesso di abilitazioni conseguite nel corso del 2024 solo per i docenti laureati delle classi di concorso di cui in tabella A del DPR n. 19 del 14 febbraio 2016; nel contempo, ha giustificato il diverso trattamento perché per gli ITP, in passato, vi è stata “BENEVOLENZA” da parte del Ministero, che ha consentito loro di insegnare ed anche di conseguire il titolo di TFA sostegno con il solo possesso del diploma e non della laurea.

Secondo le intenzioni del Ministero, l'assegnazione del bonus di 24 punti solo per i laureati svolgerebbe una funzione di riequilibrio dei rapporti tra le due categorie di docenti, “dando qualcosa in più ai laureati” a fronte dell'eccessiva benevolenza che il Ministero ha avuto nei confronti degli ITP.

5. La Sezione Quarta Bis del Tar del Lazio, che ha ricevuto il procedimento dalla sezione Terza Bis che si era dichiarata incompetente per materia, con l'ordinanza che si appella ha respinto la domanda cautelare sulla scorta della seguente motivazione:

“Considerato che le posizioni dei docenti muniti di laurea e degli insegnanti tecnico pratici, quali dichiarano di essere gli odierni ricorrenti, non sono identiche, pur avendo tutti seguito il medesimo corso, atteso che questi ultimi vi hanno potuto partecipare con il possesso del solo diploma che dà accesso alla classe di concorso, a differenza dei primi che devono possedere la laurea, peraltro ricevendo a monte un trattamento di favor, di modo che l'attribuzione del punteggio aggiuntivo unicamente per i docenti muniti di laurea non determina una disparità di trattamento ed anzi appare ragionevole”.

6. Perdurando il pregiudizio subito che ha avuto l'effetto di stravolgere la posizione del ricorrenti nelle GPS di sostegno in cui sono inseriti e precludere loro ogni possibilità di lavoro, agli stessi non resta che chiedere sin d'ora l'intervento di codesto Ecc.mo CDS, affinché, previa - all'occorrenza - rimessione nelle opportune sedi della

questione di illegittimità europea della adottata discriminazione, accolga la misura cautelare consentendo il ripristino della legalità.

MOTIVI DELL'APPELLO

ERROR IN IUDICANDO. MOTIVAZIONE ERRONEA ED IRRAGIONEVOLE. TRAVISAMENTO DEGLI ATTI DI CAUSA. ECCESSO DI POTERE PER DISPARITÀ DI TRATTAMENTO. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO MERITOCRATICO. DINIEGO DI GIUSTIZIA.

La decisione della Sezione Quarta Bis del Tar del Lazio di non sospendere gli atti gravati e non concedere la misura cautelare è frutto di un palese Error in iudicando e integra un vero e proprio caso di diniego di giustizia.

La motivazione del rigetto fa trasparire la fallacia del ragionamento del Collegio che muove dalla premessa di diversità di posizione dei docenti muniti di laurea e degli insegnanti tecnico pratici. Si tratta di errore decisivo, perché sviante rispetto alla questione portata all'attenzione del TAR, vale a dire la disparità di trattamento operata nella graduatoria unica del sostegno di prima fascia per la scuola secondaria di secondo grado nel contesto della medesima categoria dei docenti abilitati all'insegnamento sul sostegno.

Nel caso che ci occupa, l'errore di prospettiva sta nel non avere considerato che l'unico momento in cui le due tipologie di docenti (docenti della tabella A e ITP della tabella B del DPR n. 19 del 14 febbraio 2016) si incontrano è quello della graduatoria del sostegno di prima fascia, alla quale si accede non in forza di una laurea o un diploma **ma sulla base dell'abilitazione conseguita attraverso i corsi TFA sostegno organizzati dalle Università.**

A legislazione vigente, ai corsi del TFA sostegno nella scuola superiore di secondo grado possono accedere sia i docenti laureati che gli ITP.

Né la legge istitutiva dei corsi, né i bandi delle Università (cfr. doc. 3 depositato il 26.8.24) prevedono elementi discriminanti tra i partecipanti, disponendo solo una selezione in ingresso alla quale partecipano entrambe le categorie di docenti. I soggetti che superano la fase preselettiva seguono il medesimo corso, sostengono i medesimi esami e conseguono il medesimo titolo (cfr. doc. 3 del fascicolo di primo grado).

Non esiste, pertanto, alcuna ragione logica e di diritto per sostenere che l'abilitazione sul sostegno conseguita da un laureato valga di più dell'abilitazione conseguita da un diplomato ITP; eppure, tutta la difesa del MIM è stata ispirata e fondata sulla giustizia di una simile discriminazione; si tratta di un ragionamento che nella sua palese fallacia ha influenzato la decisione del TAR con travisamento degli atti di causa.

Come ampiamente illustrato sia in ricorso che nella memoria prodotta in vista della camera di consiglio del TAR del 29.8.2024, non solo non esiste (e mai è esistita) una particolare "benevolenza" del legislatore verso gli ITP, ma ammesso che sia esistita in passato, questa non può essere una ragione giustificatrice della discriminazione.

Va osservato che la tabella A/3 (valutazione dei laureati), nella sezione A.2 prevede un lungo elenco di punteggi aggiuntivi rispetto al punto A.1 e precisamente:

A/3

Tabella dei titoli valutabili per le graduatorie provinciali di I fascia per le supplenze del personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado

	Tipologia	Punti
A	Titolo di accesso alla graduatoria e relativo punteggio	
A.1	<p>Titolo abilitazione che costituisce titolo di accesso alla specifica classe di concorso secondo la normativa vigente o titolo di abilitazione conseguito all'estero valido quale abilitazione nel Paese ove è stato conseguito e riconosciuto valido per la specifica classe di concorso ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sulla base del punteggio conseguito.</p> <p>I titoli di abilitazione il cui voto non è espresso in centesimi sono rapportati a 100. Le eventuali frazioni di voto sono arrotondate per eccesso al voto superiore solo se pari o superiori a 0,50.</p> <p>Qualora nel titolo non sia indicato il punteggio ovvero il giudizio finale non sia quantificabile in termini numerici, sono attribuiti</p>	<p>da 60 a 65 = 4 da 66 a 70 = 5 da 71 a 75 = 6 da 76 a 80 = 7 da 81 a 85 = 8 da 86 a 90 = 9 da 91 a 95 = 11 da 96 a 100 = 12</p> <p style="text-align: right;">8</p>
A.2	<p>In aggiunta ai punteggi di cui al punto A.1</p> <p>a. per l'abilitazione conseguita presso le SSIS, i corsi biennali COBASLID e BIFORDOC e per le abilitazioni sulle classi di concorso A-30 e A-29 conseguite attraverso il Diploma di didattica della musica, sono attribuiti ulteriori</p> <p><i>(di cui 24 per la durata biennale del percorso abilitativo e 30 per la selettività dello stesso percorso tenendo conto del superamento di prove di accesso selettive e dell'ammissione a corsi a numero programmato).</i></p> <p>b. per l'abilitazione conseguita attraverso la frequenza dei soli percorsi, a numero programmato, di Tirocinio Formativo Attivo ai sensi dell'art. 15, comma 1 e comma 17, del DM 249/2010, sono attribuiti ulteriori</p> <p><i>(di cui 12 per la durata annuale del percorso abilitativo e 30 per la selettività dello stesso percorso tenendo conto del superamento di prove di accesso selettive e dell'ammissione a corsi a numero programmato)</i></p> <p>c. per l'abilitazione conseguita attraverso i percorsi formativi di cui all'art. 3, comma 3, del DM 249/2010, sono attribuiti ulteriori</p> <p><i>(di cui 36 per la durata triennale del percorso abilitativo (2 anni per il diploma accademico di II livello e 1 anno per il TFA) e 30 per la selettività dello stesso percorso tenendo conto del superamento di prove di accesso selettive e dell'ammissione a corsi a numero programmato)</i></p> <p>d. per l'abilitazione conseguita attraverso percorsi di abilitazione speciale ex articolo 15, comma 1-bis del DM 249/2010, sono attribuiti, in ragione della durata annuale del percorso, ulteriori</p> <p>e. per i titoli di abilitazione conseguiti all'estero, validi quali abilitazioni nel Paese ove sono stati conseguiti e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente, il punteggio di cui al presente punto A.2 è riconosciuto in via analogica, in ragione di 12 punti per ogni anno di durata legale dello stesso e in eventuali 30 punti qualora si tratti di percorsi ad accesso selettivo e a numero programmato</p> <p>f. per l'abilitazione conseguita attraverso il superamento di un concorso ordinario,</p>	<p style="text-align: right;">54</p> <p style="text-align: right;">42</p> <p style="text-align: right;">66</p> <p style="text-align: right;">12</p>

	sono attribuiti ulteriori	24
	g. per l'abilitazione conseguita attraverso il superamento del concorso straordinario di cui al decreto dipartimentale n. 510 del 2020, congiunto al possesso del requisito di servizio di cui all'articolo 1, comma 9, lettera g), del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, sono attribuiti ulteriori	24
	h. per l'abilitazione conseguita attraverso la frequenza dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale di cui al DPCM 4 agosto 2023, sono attribuiti ulteriori	24
	Nel caso in cui il titolo di cui al punto A.2 sia valido per più di una classe di concorso, il punteggio è attribuito per ciascuna di esse.	

I punteggi aggiuntivi di valutazione di cui alla lettera a) fino alla lettera g) non sono mai stati messi in discussione (e non vengono messi in discussione dagli odierni ricorrenti), stante il fatto che sono titoli di cui solo i docenti laureati possono essere in possesso. La critica che si muove attiene esclusivamente al punteggio aggiuntivo previsto dal punto h) - vale a dire “per l'abilitazione conseguita attraverso la frequenza dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale di cui al DPCM 4 agosto 2023”, perché si tratta del medesimo titolo che possono vantare anche gli ITP.

Come già detto in ricorso, si tratta di percorsi di abilitazione della medesima durata organizzati dalle medesime Università, con medesimo costo in termini monetari, con svolgimento di contenuti didattico-pedagogici identici, che non consentono una diversa valutazione a seconda di chi sia stato il destinatario (si vedano programmi allegati al DPCM 3 agosto 2023 doc. 1 depositato il 26.8.2024).

La discriminazione risulta irrazionale e del tutto arbitraria, specialmente se si considera la motivazione addotta dal MIM, secondo cui l'attribuzione di un punteggio superiore risponderebbe alla necessità di un "maggiore apprezzamento del titolo presupposto per accedere al conseguimento dell'abilitazione" (come testualmente affermato a pagina 21 della memoria del Ministero).

Stando così le cose, la disparità di trattamento sfiora l'arbitrio e denota un vero e proprio sviamento del potere consistente nella volontà (non nascosta) di voler

agevolare e premiare una categoria di docenti rispetto a un'altra categoria: cosa non ammissibile perché nessuna norma può giustificare il diverso trattamento.

Non c'è alcun interesse pubblico da tutelare, idoneo ad assorbire l'interesse privato: l'affermazione secondo cui vi sarebbe maggiore professionalità e potenziali capacità rispetto all'attività di insegnamento dei docenti laureati è solo figlia del pregiudizio.

Come è noto a tutti, il sostegno è una particolare disciplina nella quale non può avere maggiore peso la conoscenza della materia curriculare rispetto alla funzione principale dell'insegnamento che è quella di facilitare l'integrazione scolastica degli studenti; quel che più rileva è la capacità di approccio alla fragilità e la capacità di interfacciarsi tra docente curriculare e il ragazzo portatore di handicap (in maggior parte cognitivo). In questo senso, la frequenza ed il superamento di un corso di sostegno al pari dei docenti laureati, non offre elementi per sospettare una minore attitudine all'insegnamento di chi è solo diplomato.

A ciò si aggiunga che il MIM non ha mai comunicato eventuali interventi limitativi nella valutazione dei titoli degli Insegnanti Tecnico-Pratici (ITP), né il DPCM dell'agosto 2023, nel prevedere le abilitazioni riservate, ha mai messo in discussione l'equivalente valore delle diverse abilitazioni. E' indubbio che gli ITP abbiano maturato un'aspettativa anche sulla valutazione dell'abilitazione nella graduatoria del sostegno, optando per una abilitazione su materie della tabella B del DPR n. 19 del 14 febbraio 2016 anche in ipotesi di possesso di una laurea.

Si ribadisce, inoltre, il vizio di eccesso di potere per **Violazione del principio meritocratico**. La premialità di cui si controverte non può dirsi rispettosa del merito; invero a fronte del possesso dei medesimi requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione di docente di sostegno, il trattamento deteriore riservato al

personale ITP è irragionevole, arbitrario, sproporzionato e viziato da ingiustizia manifesta.

Ma c'è di più.

Il MIM nella propria difesa, che ha condizionato la decisione del TAR, sostiene che il bonus di 24 punti è stato attribuito esclusivamente ai docenti in possesso di diploma di laurea in ragione del loro più apprezzabile curriculum professionale rispetto ai ricorrenti. L'affermazione è errata ed è smentita documentalmente dalle previsioni della Tabelle ministeriali allegate all'OM 88/2024.

Esistono 2 classi di insegnamento riservate ai diplomati che sono inserite non in tabella B del DPR 19/2016, ma nella tabella A, assieme a tutte le classi riservate ai soli laureati. Si tratta delle classi di concorso A66 "Trattamento testi, dati ed applicazioni. Informatica" e A076 "Trattamento testi, dati ed applicazioni, Informatica negli istituti professionali con lingua di insegnamento slovena".

L'effetto che ne deriva è che dette classi, non rientrando tecnicamente in quelle degli ITP, hanno consentito ai docenti in esse inseriti di godere del punteggio aggiuntivo di 24 Punti.

Ciò smentisce in pieno le considerazioni formulate dal MIM a sua difesa.

ISTANZA DI MISURE CAUTELARI

Innanzitutto al TAR la difesa erariale ha sostenuto che i ricorrenti non possono lamentare alcun danno perché non è provata l'incidenza del bonus di 24 punti sulla loro sorte lavorativa.

Nel mese di agosto, gli uffici scolastici provinciali hanno pubblicato le GPS relative al sostegno-prima fascia ed alla materia. I primi giorni di settembre sono stati pubblicati gli esiti delle procedure di immissione in ruolo da GPS ed i bollettini per gli incarichi

annuali a tempo determinato e le risultanze delle operazioni della "call veloce". **Il danno paventato si è irrimediabilmente materializzato**, perché ogni docente, a causa del mancato riconoscimento dei 24 punti, ha subito una significativa perdita di posizioni in graduatoria, con conseguenze gravissime. Alcuni ricorrenti sono retrocessi anche di 1.000 o 500 posizioni come emerge dalla tabella riepilogativa contenuta nella memoria difensiva depositata sul PAT del TAR in data 26.8.2024 a cui si rinvia.

Il tutto ha avuto un impatto diretto e tangibile sulle carriere dei docenti coinvolti, penalizzando in modo sostanziale e impedendo loro di beneficiare delle opportunità lavorative e di stabilizzazione.

Il danno, a ben guardare, è di dimensioni assai più estese rispetto all'impatto sulle graduatorie dei 24 punti; a questi punti, infatti, devono essere sommati 12 punti che i ricorrenti non potranno maturare quest'anno per mancanza di incarichi e vanno sommati i 12 punti del prossimo anno. Il danno reale (e non solo potenziale) è quindi di 48 punti, **misura che "spazzerà" via per sempre gli ITP dall'alveo degli aspiranti a lavorare sul sostegno.**

Si chiede, pertanto, l'emissione di una misura cautelare anche atipica che, sospendendo gli atti impugnati, consenta l'effettività della tutela e, quindi, la possibilità per i ricorrenti di avere riconosciuti ulteriori punti 24 per l'abilitazione conseguita attraverso la frequenza dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale di cui al DPCM 4 agosto 2023 (art. 13), al pari dei docenti laureati, nella graduatoria unica sostegno di prima fascia ed in quella della classe di ITP di appartenenza, e confidare quantomeno nell'utile partecipazione alle ulteriori convocazioni da graduatorie GPS e di istituto ancora in corso.

P.Q.M.

Si chiede che l'Ecc.mo Consiglio di Stato adito, in accoglimento del presente appello cautelare, riformi l'ordinanza gravata e disponga la sospensione degli effetti dei provvedimenti gravati con emissione della misura cautelare anche atipica che si invoca, procedendo - all'occorrenza - anche ad una valutazione sulla rimessione nelle opportune sedi della questione di illegittimità europea della adottata discriminazione. Con condanna dell'Amministrazione resistente alla refusione delle spese di lite.

Ai fini del contributo unificato si dichiara che non è dovuto trattandosi di appello cautelare.

Si allega:

ordinanza del Tar del Lazio n. 3832/2024 pubblicata il 30.8.2024

Favara-Roma, 02.10.2024

Avv. Giuseppe Limblici

**ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA
PER PUBBLICI PROCLAMI EX ART. 151 CPC E 41 CPA**

Al Signor Presidente del Consiglio di Stato

Trattandosi di impugnazione di un bando, non possono individuarsi controinteressati in senso tecnico – ossia soggetti che possano ricavare da esso un beneficio immediato e diretto, ed ai quali il ricorso debba, pertanto, essere necessariamente notificato; una istanza di autorizzazione ai pubblici proclami è stata già inserita nel corpo del ricorso al TAR che non vi ha dato corso. Nel mese di agosto sono state pubblicate le GPS provinciali per le quali sono pendenti i termini per la proposizione dei motivi aggiunti. Venendo unicamente in rilievo la posizione dei

docenti laureati che hanno beneficiato del punteggio aggiuntivo di 24 punti nelle GPS sostegno I fascia nella scuola secondaria di secondo grado e ITP che non hanno beneficiato del punteggio nelle graduatorie su sostegno e materia di cui all'OM 88/2024 nelle province di Agrigento, Barletta-Andria-Trani, Bergamo, Caltanissetta, Campobasso, Catania, Como, Cosenza, Cremona, Enna, Forlì-Cesena, Imperia, Messina, Monza e della Brianza, Napoli, Palermo, Ragusa, Reggio Calabria, Roma, Salerno, Siracusa, Torino, Trapani, Treviso, si formula apposita istanza di notifica per pubblici proclami ex art. 151 cpc e art. 41, comma 4, del cpa con le modalità che il Signor Presidente vorrà dettare.

Favara-Roma, 02.10.2024

Avv. Giuseppe Limblici

AVVISO DI NOTIFICA EX ART. 151 C.P.C. e 41 CPA.

A) Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede, numero di registro del ricorso:

- Consiglio di Stato, Sezione Settima;
- Procedimento n. **7383/2024** N.R.G.

B) Nome di parte ricorrente e indicazione delle Amministrazioni intimate:

B.1

	Cognome	Nome
1	ACCARDO	Maria Claudia
2	AGNELLO	Carmelo
3	AIELLO	Davide
4	ANTONA	Maria
5	BAIUNCO	Borina Lidia
6	BARSALONA	Marco
7	BELLANTONE	Maria Grazia
8	BIANCHI	Marianna
9	BORRUSO	Ninfa
10	CAMMARATA	Maria Giuseppa
11	CANNIZZO	Giuseppe
12	CARNEMOLLA	Romina
13	CASABENE	Carmelina
14	CATALANO	Salvatrice
15	CAVALIERE	Giuseppe
16	CERASO	Alessandra
17	CHIRCO	Alessandra
18	CORSI	Silvia
19	COTRONEO	Daniela
20	CUTULI	Antonio
21	D'ANGELO	Giovanna
22	DERCHI	Paolo
23	DI NORO	Stefano
24	ESPOSITO GUIDO	Achiropita
25	FERRARA	Oriana

26	GENOVESE	Maria
27	IANNELLI	Andrea
28	IANNICIELLO	Francesco
39	LA MARTINA	Rosa
30	LEONARDI	Elisabetta Claudia
31	LICAUSI	Adriana
32	MASI	Paola
33	MAVILLA	Vincenzo
34	NITRO	Giuseppe
35	PAPA	Antonio
36	PAPPALARDO	Laura
37	PINGITORE	Natalina
38	PUNTILLO	Rocco
39	QUIETO	Stefania
40	RANIERO	Carmela Rosaria
41	RIMOLO	Emilia
42	ROCCHETTA	Maria Grazia
43	ROMEO	Maria Grazia
44	ROSIELLO	Giovanna
45	SAGATO	Adriana
46	SALAFIA	Maria Grazia
47	SANGIORGI	Sonia Agata
48	SANTELLA	Mariateresa
49	SCAGLIONE	Giovanna
50	STAGNO	Maddalena Rachele
51	TRAMONTE	Flavia
52	VENEZIA	Salvatore Vittorio

B.2

Amministrazione appellata: Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore;

Uffici Scolastici Regionali per il Lazio, per la Sicilia, per la Puglia, per la Lombardia, per il Molise, per l'Emilia Romagna, per la Campania, per la Calabria, per la Liguria, per il Piemonte, per il Veneto, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro e tempore; Ambiti Territoriali Provinciali di Agrigento, Barletta-Andria-Trani,

Bergamo, Caltanissetta, Campobasso, Catania, Como, Cosenza, Cremona, Enna, Forlì-Cesena, Imperia, Messina, Monza e della Brianza, Napoli, Palermo, Ragusa, Reggio Calabria, Roma, Salerno, Siracusa, Torino, Trapani, Treviso, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore;

C) Provvedimenti impugnati in primo grado.

Annullamento, previa sospensione dell'efficacia e adozione di misura cautelare anche atipica:

- dell'O.M. n. 88 del 16.5.2024 recante "Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e d'istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo" per il biennio 2024/2026, pubblicata sul sito istituzionale del MIM in data 20.05.2024, nella parte in cui e, per quanto di interesse:

A) nella Tabella A/5 recante "titoli valutabili per le graduatorie provinciali di I fascia per le supplenze del personale insegnante tecnico pratico (ITP) nella scuola secondaria di primo e secondo grado" non prevede la valutazione del punteggio aggiuntivo di 24 punti spettante per l'abilitazione conseguita attraverso la frequenza dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale di cui al DPCM 4 agosto 2023, e nello specifico dei percorsi disciplinati dall'art. 13 del suddetto provvedimento ;

B) nella Tabella A/7 recante "titoli valutabili per le graduatorie provinciali di I fascia per le supplenze su posto di sostegno nelle scuole di ogni grado" consente la valutazione del punteggio aggiuntivo di punti 24 per l'abilitazione conseguita attraverso la frequenza dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale di cui al DPCM 4 agosto 2023 (e nello specifico dei percorsi disciplinati dall'art. 13 del suddetto provvedimento) per i soli docenti in possesso di laurea magistrale, secondo quanto previsto dalla Tabella A/3 punto A.2 lettera h cui fa rinvio e non anche per gli ITP;

- di ogni altro atto precedente, successivo o comunque connesso e, ove occorra, della nota di trasmissione del MIM prot. n. 71491 del 20.05.2024;

D) Provvedimento giurisdizionale impugnato in appello.

Ordinanza n. **3832/2024** REG.PROV.CAU. emessa dal TAR del Lazio-Roma Sezione Quarta Bis nel procedimento NRG 6866/2024 pubblicata il 30.8.2024 e non notificata, che ha respinto la domanda cautelare proposta in via incidentale per l'annullamento degli atti impugnati.

E) SUNTO DEI MOTIVI DI RICORSO.

Violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione. Violazione del D.Lgs. 59/2017. Violazione del DPCM 4 agosto 2023 nonché del D.Lgs. 59/2017. Eccesso di potere per disparità di trattamento. Illegittimità e irragionevolezza dell'azione amministrativa. Ingiustizia manifesta.

Con ricorso introduttivo di primo grado i ricorrenti, tutti inseriti nella GPS sostegno scuola secondaria di secondo grado nonché nelle graduatorie classe B016 ITP, hanno contestato la legittimità dell'azione amministrativa nella parte in cui non ha previsto in favore degli insegnanti tecnico pratici la valutazione del punteggio aggiuntivo (rispetto al punteggio attribuito per il titolo di accesso) di punti 24 spettante per l'abilitazione conseguita attraverso la frequenza dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale di cui al DPCM 4 agosto 2023, e, contestualmente, ha consentito la valutazione del punteggio aggiuntivo di punti 24 per l'abilitazione conseguita attraverso la frequenza dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale di cui al DPCM 4 agosto 2023 per il solo personale docente (Tabella A/5), con ciò realizzando una violazione di legge oltre che un'evidente disparità di trattamento.

Violazione e falsa applicazione dei principi imparzialità, par condicio e di merito nelle procedure concorsuali. Eccesso di potere. Irragionevolezza dell'azione amministrativa. Violazione e falsa applicazione dell'art. 35 D.Lgs. 30 marzo 2001 n.165.

I ricorrenti hanno, inoltre, contestato la violazione del principio di par condicio tra i candidati e di imparzialità.

L'omessa previsione del punteggio aggiuntivo in favore del personale ITP pone, infatti, gli stessi in una ingiustificata posizione di pregiudizio rispetto al personale docente laureato: consentire al solo personale docente della tabella A la fruizione di un punteggio aggiuntivo (ben 24 punti) significa riconoscere agli stessi un vantaggio rispetto agli altri candidati ITP (tabella B), in palese violazione della par condicio. E' evidente, infatti, che, ai fini della formazione della graduatoria I fascia sostegno,

L'amministrazione non garantisce le medesime possibilità ai candidati, pur a fronte del possesso dei medesimi titoli.

F) CONTROINTERESSATI.

Tutti i docenti che hanno presentato domanda di inserimento/aggiornamento delle graduatorie provinciali per le supplenze I fascia sostegno scuola secondaria di secondo grado di cui all'OM 88/2024 nelle province di Agrigento, Barletta-Andria-Trani, Bergamo, Caltanissetta, Campobasso, Catania, Como, Cosenza, Cremona, Enna, Forlì-Cesena, Imperia, Messina, Monza e Brianza, Napoli, Palermo, Ragusa, Reggio Calabria, Roma, Salerno, Siracusa, Torino, Trapani, Treviso, nonché tutti gli insegnanti che hanno presentato domanda di inserimento/aggiornamento nella graduatorie ITP prima fascia per la classe di concorso B016- Laboratori di scienze e tecnologie informatiche nelle medesime province sopra elencate.

Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del tribunale competente nella seconda sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "Consiglio di Stato".

La presente notifica per pubblici proclami è stata autorizzata con decreto n. 3657/2024 emesso in data 03/10/2024 (pubblicato in data 03.10.2024) dal Presidente del Consiglio di Stato - Sezione Settima, nel proc. n. 7383/2024 R.G.

Si allega:

1. copia del ricorso di primo grado;
2. copia ordinanza impugnata n. 3832/2024 del Tar del Lazio ;
3. atto di appello cautelare.
4. decreto del Presidente del CDS n. 3657/2024 pubblicato il 3.10.2024.

Favara, 4 ottobre 2024

Avv. Giuseppe Limblici

Richiesta pubblicazione notifica pubblico proclama

Cognome : *(dell'avvocato) – campo testo obbligatorio*

- Tribunale Ordinario
- Tar
- Consiglio di stato
- Corte d' Appello
- Corte di Cassazione

Nome : *(dell'avvocato) – campo testo obbligatorio*

Sezione *campo testo obbligatorio*

Regione *campo testo obbligatorio se selezionato Tar*

Comune *campo testo obbligatorio se selezionato Tribunale Ordinario
oppure Corte D'Appello*

Titolo *campo obbligatorio*

Numero ruolo/anno *campo obbligatorio*

Telefono *(dell'avvocato) – campo testo obbligatorio*

Per la pubblicazione in: HOME: Sezione Pubblici Proclami

Eventuali Istruzioni aggiuntive:*non obbligatorio*